



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott.ssa Roberta Nardone	Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino	Giudice
Dott. Andrea Barzellotti	Giudice Rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.01.2026, ha emesso il seguente

DECRETO

nell'ambito del **fallimento n. 19/2015** della società Privilege Yard S.p.A. in persona dell'avv. Daniela De Rosa nella qualità di curatore elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Vigliena, 2, concernente il procedimento di concordato fallimentare presentato

DA

Quantius Alternative Investments S.p.A., in persona del presidente dott. Francesco Insera in ragione di delibera del consiglio di amministrazione del 27.03.2025, elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Cavour, 17, presso lo studio dell'avv. Maurizio Canfora, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso per la proposta di concordato fallimentare depositata il 31.03.2025.

Proponente

E

Dario Cominotti, elettivamente domiciliato in Milano, corso Sempione, 44, presso lo studio dell'avv. Vittorio Milardi e dell'avv. Renato Giorgio Vitetta, che lo rappresentano e difendono, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente all'opposizione depositata il 27.10.2025.

Opponente

1. In rito sulla proposta di concordato fallimentare



Con sentenza n. 19/2015 del 19.06.2015 il Tribunale Ordinario di Civitavecchia ha – in particolare – dichiarato il fallimento della società Privilege Yard S.p.A. e nominato l'avv. Daniela De Rosa curatore.

Con ricorso presentato il 31.03.2025 ex artt. 124 e segg. l. fall. la società Quantius Alternative Investments S.p.A. ha presentato domanda di concordato fallimentare e ha – in particolare – rappresentato di essere *“fondata nel 2024 per iniziativa comune di tre realtà consolidate operanti, a vario titolo, nel settore dei c.d. distressed assets: - gruppo Duepuntozero, - Be Finance, e - Dampier, società beneficiaria della scissione parziale della OPM Soc. Coop. Il management team di QAI può pertanto contare su specifiche competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’acquisizione e gestione dei c.d. distressed asset, nella ristrutturazione dei debiti e nella gestione dell’insolvenza, anche mediante lo strumento del concordato con terzo assuntore. Di seguito, viene fornita una breve presentazione dei soci fondatori. Duepuntozero Duepuntozero S.p.A. è la holding del Gruppo Duepuntozero, fondato a Milano nel 2015, che opera nell’ambito Growth & Venture Capital, investendo in società ad alto potenziale di crescita e in start-up innovative, sia direttamente, sia tramite la partecipazione in venture capital e fondi. La società è inoltre attiva nel settore degli investimenti, con focus principale sui distressed asset, mediante la controllata Duepuntozero NPL tramite (i) l’acquisto di crediti in sofferenza (NPLs) e unlikely to pay (UTP) direttamente o indirettamente mediante veicoli di cartolarizzazione (SPV), (ii) l’acquisto di quote di fondi comuni d’investimento anche in situazione distressed, (iii) l’attività di consulenza e origination in favore di investitori italiani ed internazionali e (iv) la gestione di crediti e altri attivi distressed per conto terzi. Duepuntozero opera altresì nel settore immobiliare tramite la controllata Duepuntozero RE principalmente con riferimento ad asset di primaria qualità. Be Finance Be Finance (oggi Be Holding S.r.l.) nasce a Roma nel 2010 col fine di operare nell’ambito della finanza strutturata con sottostante rappresentato da crediti fiscali, crediti verso la pubblica amministrazione e crediti verso procedure concorsuali, principalmente in qualità di advisor, servicer ed investitore di veicoli di cartolarizzazione finanziati da primari investitori istituzionali. Il core business dell’azienda si sviluppa tanto da annoverare tra i suoi investitori, sin dal 2018, Banca Credito Fondiario (oggi Banca CF+) e grazie alla partnership con tale istituto di credito (culminata con la cessione nel 2020 di Be Credit Management S.p.A., società con mandato di sub-servicing dei principali veicoli di cartolarizzazione gestiti dal gruppo) Be Finance ha concluso con successo acquisizioni di crediti per oltre 800 milioni. Il gruppo ha ampliato via via l’operatività nel settore delle procedure concorsuali mediante la strutturazione, in proprio o per terzi investitori, di concordati fallimentari con assuntore ex art. 124 l.f.. Dampier Dampier Soc. coop. a r.l. è una società con sede a Roma operante nel settore degli NPL ed avente quale oggetto sociale l’attività di recupero crediti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) nonché la gestione di attività e passività di procedure esecutive, collettive o individuali, ottenute quale assuntore o terzo proponente di concordati preventivi, fallimentari e coattivi volti ad abbreviare la durata delle procedure concorsuali facendo sì che il ceto creditorio trovi la sua migliore convenienza. Quale attività propedeutica e funzionale al conseguimento dell’oggetto sociale, Dampier si propone altresì quale cessionaria di crediti in sofferenza di titolarità di Istituti bancari o Intermediari finanziari operando con apposita licenza ex art. 115 TULPS rilasciata dalla Questura di Roma. La società si avvale prevalentemente, in ossequio allo scopo mutualistico, dell’attività professionale dei suoi soci, in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari al conseguimento dell’oggetto sociale. Dampier viene costituita a Roma nel 2021 quale beneficiaria della scissione parziale della OPM Soc. Coop., società a sua volta costituita nel 2008 e attiva nel settore delle procedure concorsuali in qualità di terzo assuntore di concordati fallimentari e coattivi”*.

Con decreto del 16.04.2025 il GD ha richiesto – in ragione della disposizione ex art. 125 l. fall. – il parere del curatore e del comitato dei creditori.

Con nota presentata il 22.04.2025 l'avv. Daniela De Rosa nella qualità di curatore del fallimento n. 19/2015 ha rappresentato che *“All'esito del IX riparto parziale sono stati soddisfatti integralmente - tra gli altri - l'Ing. Bruno Del Pico e la C.C.M.S. Coop. a r.l., rispettivamente membro e Presidente del Comitato dei Creditori; la curatela, pertanto, ha ritenuto opportuno procedere alla sostituzione dei n. 2 componenti anzidetti. Tuttavia, stante l'indisponibilità manifestata dagli altri creditori ammessi al passivo, non è possibile - allo stato - ricostituire il Comitato”,* di talché il comitato dei creditori non risultava costituito.



Pertanto, con decreto del 22.04.2025 – in rettifica del precedente decreto del 16.04.2025 – il GD ha disposto l'acquisizione del solo parere del curatore a fronte della mancata costituzione del comitato dei creditori con assegnazione del termine sino al 15.05.2025 al curatore per l'adempimento.

Con ricorso presentato il 08.05.2025 ex artt. 124 e segg. l. fall. la società Bluex S.r.l. ha presentato domanda di concordato fallimentare.

Con nota presentata il 13.05.2025 il curatore ha prodotto il parere ex art. 125 l. fall. richiesto con decreto del 22.04.2025 per la proposta di concordato fallimentare presentata dalla società Quantius Alternative Investments S.p.A.

Con decreto del 14.05.2025 il GD ha rilevato la presenza della proposta concorrente di concordato fallimentare presentata da Bluex S.r.l. e ha quindi richiesto al curatore di integrare il parere reso in ragione della disposizione ex art. 125, II co., l. fall. che prevede che *“in caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'art. 41, quarto comma”* assegnando termine sino al 12.06.2025 per l'adempimento.

Con nota presentata il 30.05.2025 la società Bluex S.r.l. ha prodotto atto di rinuncia alla proposta di concordato presentata dalla stessa e pertanto domandava *“la declaratoria di estinzione del relativo procedimento”*.

A fronte della rinuncia alla proposta di concordato fallimentare presentata da Bluex S.r.l. e della presenza dell'unica proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments, con decreto del 03.06.2025 il GD ha confermato il termine del 12.06.2025 per l'adempimento di quanto prescritto con il decreto del 14.05.2025 e fissato l'udienza del 12.06.2025 convocando il curatore, i proponenti le proposte di concordato fallimentare.

Con nota presentata il 05.06.2025 il curatore ha prodotto la relazione richiesta con il decreto del 14.05.2025 del GD.

Con decreto del 18.06.2025 il GD – *“ritenuto peraltro che a fronte del fatto che la proposta rimasta di concordato fallimentare coinvolge in modo particolare le posizioni e gli interessi del ceto creditorio costituito dalle banche, di talché risulta opportuno disporre la convocazione di detti creditori”* – ha differito l'udienza del 24.06.2025 all'udienza del 03.07.2025 e disposto anche la convocazione dei creditori componenti il ceto bancario.

Con nota presentata il 02.07.2025 il curatore ha dato atto della sopraggiunta offerta di acquisto della res litigiosa da parte di Dario Cominotti, nato a Besana Brianza il 11.05.1982, concernente il giudizio esercitato dal fallimento n. 19/2015 nei confronti di alcune banche e definito con sentenza del 11.10.2022 resa a definizione del procedimento n.r.g. 80198/2019 del Tribunale Ordinario di Roma – Sez. XVI civile e impugnata dalle banche convenute presso la Corte di Appello di Roma.

Con decreto del 03.07.2025 il GD ha richiesto al curatore il parere su detta proposta di acquisto.

All'udienza del 03.07.2025 è comparso il curatore, la proponente società Quantius Alternative Investments S.p.A. – non è comparsa la proponente società Bluex S.r.l. – e i difensori dei creditori componenti il ceto bancario e all'esito di detta udienza il GD – sentite la parti – ha disposto che avrebbe dato corso al procedimento di concordato fallimentare con autonomo provvedimento.



Con nota presentata il 14.07.2025 l'avv. Daniela De Rosa nella qualità di curatore del fallimento n. 19/2015 ha rilevato per quanto concerne la proposta di acquisto della res litigiosa presentata da Dario Cominotti che *"Preliminarmente, deve osservarsi che la proposta in commento è cronologicamente successiva alla proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investment s.p.a. in data 1° aprile 2015 nella quale si è espressamente chiesta la sospensione delle operazioni di liquidazione"* e che *"un primo rilievo: nelle more dell'esame della proposta di concordato fallimentare e nei limiti dell'eventuale accoglimento della sospensione delle attività liquidatorie, la scrivente ritiene che sussista una pregiudizialità ed una priorità logico-giuridica della proposta di concordato fallimentare in confronto alla proposta di acquisto della res litigiosa non solo e non tanto sul piano cronologico, ma soprattutto in relazione alla astratta potenzialità della prima a consentire la immediata chiusura della procedura fallimentare in omaggio ad esigenze di celerità normativamente contemplate (Legge Pinto) che la seconda, di contro, è, in quanto tale, inidonea a perseguire"* e che *"Nel merito, deve, altresì, osservarsi che la proposta deve inquadrarsi come acquisto di un credito potenziale e giudizialmente contestato e della sua sottostante azione giudiziale. Per come formulata la proposta, risulta di immediata percezione che sussiste un esiziale punto critico ovvero di non chiara intelligibilità e precisamente: il postulato riconoscimento delle giacenze attualmente nella disponibilità del fallimento in favore del proponente a valle dell'effettuando pagamento da quest'ultimo alla Curatela dell'importo complessivo di € 20 mln. Conseguentemente appare inconsistente ed irrilevante l'offerta della garanzia patrimoniale generica del solo proponente stesso a fronte della manleva accordata al fallimento in caso di esito infausto della lite e, altresì, appare non chiara l'evoluzione dei rapporti tra proponente e fallimento per l'ipotesi di mancata estromissione di quest'ultimo dal giudizio per mancato assenso delle controparti"*.

Pertanto, il curatore ha espresso parere negativo per quanto concerne il dare corso alla sopraggiunta di acquisto di detto credito litigioso.

Con decreto del 28.07.2025 il GD – rilevato quanto rappresentato dal curatore – ha ritenuto che detta offerta di acquisto della res litigiosa era diretta alla sola acquisizione di detto credito litigioso e che pertanto non poteva essere qualificata quale proposta di concordato fallimentare, di talché la stessa era solo una manifestazione di interesse all'acquisto di detto credito litigioso.

Il GD ha quindi disposto – a fronte del fatto che la gestione del fallimento è attribuita al curatore e che lo stesso può autonomamente determinarsi per quanto concerne la decisione se vendere singolarmente i cespiti – anche costituenti crediti litigiosi – o procedere attraverso modalità di gestione che consentano la l'acquisizione di utile – attraverso la cessione complessiva dei beni aziendali – temperando l'utilità della liquidazione con i costi e tempi di chiusura del procedimento – il non luogo a provvedere su detta manifestazione di interesse all'acquisto della res litigiosa a fronte del parere negativo espresso dal curatore

1.1 Il decreto del 28.07.2025

Con decreto del 28.07.2025 il GD – ricostruito il procedimento concernente le proposte di concordato fallimentare presentata Quantius Alternative Investments S.p.A. e da Bluex S.r.l. – ha rilevato la rinuncia alla domanda di concordato fallimentare presentata da Bluex S.r.l. e dato conto dell'acquisito parere del curatore – presentato il 13.05.2025 - sulla proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A.

Il parere del curato ha dato conto che la proponente Quantius Alternative Investments S.p.A. *"Al fine di recuperare le risorse economiche necessarie, in data 15.4.2025 QAI ha trasmesso la proposta a ciascuno degli istituti di credito che hanno impugnato la sentenza n. 14832/25 del Tribunale di Roma per ottenere da queste ultime il loro preventivo benestare e nulla osta alla definizione transattiva del contenzioso (con rinuncia agli atti del giudizio di appello e ai diritti sottostanti) mediante il pagamento di complessivi Euro 41.000.000,00 (quarantunomilioni/00), pari ed Euro 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00) in favore di ciascuna delle banche stesse. L'assenso di tutti gli istituti di credito, da manifestarsi nel termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, perderà efficacia nel caso in cui non si dovesse*



addivenire all'omologazione definitiva del concordato fallimentare e, pertanto, non vincolerà né le banche convenute né il Fallimento, che manterranno inalterate le loro rispettive posizioni ed impregiudicati i loro diritti in relazione al gravame pendente".

Il curatore ha quindi rappresentato che "La Proponente prevede che i pagamenti verranno eseguiti all'esito della definitività del decreto di omologa del concordato fallimentare, con le seguenti tempistiche: - versamento di natura transattiva in favore degli istituti di crediti entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'omologa definitiva del concordato; - pagamento delle spese di procedura entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'omologa definitiva del concordato ovvero dai relativi provvedimenti di autorizzazione da parte del G.D.; - pagamento dei creditori privilegiati generali entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'omologa definitiva del concordato; - pagamento dei creditori chirografari entro 60 (trenta) giorni lavorativi dall'omologa definitiva del concordato" e che "L'Assuntore dichiara che l'apporto di liquidità offerto, espressamente indicato come insuscettibile di alcuno aumento e pari ad Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), verrà versato una volta intervenuta l'omologazione definitiva del concordato fallimentare. Detto impegno sarà garantito mediante rilascio di garanzia bancaria o assicurativa di pari importo emessa in favore del Fallimento da istituto di credito o compagnia assicurativa italiana (sospensivamente condizionata all'omologazione definitiva della Proposta), che verrà consegnata al Fallimento entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della comunicazione con la quale la curatela informerà la Proponente del deposito della relazione ex art. 129 L.F. che darà conto dell'approvazione della proposta da parte della maggioranza dei creditori. A garanzia dell'esecuzione dei versamenti in favore dei creditori, la proposta prevede che la liquidità della procedura, unitamente all'apporto di Euro 450.000,00, resti nella disponibilità della curatela per eseguire i pagamenti concordatari nei tempi di cui alla proposta stessa e con le modalità che saranno indicate nel decreto di omologa" e che "evidenzia preliminarmente che tutti gli assets della procedura sono già stati oggetto di liquidazione e che la possibilità di reperire ulteriore attivo è subordinata essenzialmente all'esito favorevole dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nonché a quello del giudizio contro gli istituti di credito, attualmente pendenti rispettivamente avanti il Tribunale di Roma (R.G. 48364/17) e la Corte di Appello di Roma (R.G. 6517/22). Indipendentemente dall'esito dei relativi procedimenti, peraltro caratterizzati da un'alea piuttosto elevata stante la complessità delle questioni trattate, si evidenzia che per entrambi i giudizi sarà possibile addivenire ad una pronuncia definitiva, indispensabile per effettuare ulteriori riparti in favore dei creditori, non prima di cinque/sette anni. Con riferimento al primo procedimento si precisa che la curatela ha transatto con otto dei diciassette convenuti e che alcune delle parti rimaste in giudizio non appaiono adeguatamente patrimonializzate. Inoltre, per quanto riguarda il secondo giudizio, è presumibile ritenere che la parte che risulterà soccombente ricorrerà in Cassazione, con conseguente impossibilità di procedere in tempi brevi sia al riparto di ulteriori somme che alle operazioni di chiusura del fallimento. Lo scrivente curatore, pertanto, nel condividere le deduzioni della QAI sulla convenienza della proposta rispetto alla prosecuzione della procedura, esprime parere FAVOREVOLE alla proposta di concordato fallimentare deposita da Quantius Alternative Investments S.p.a."

Con nota presentata il 14.07.2025 il curatore ha prodotto i nulla osta rilasciati dal ceto bancario.

Con nota presettata il 21.07.2025 il curatore ha dato conto che "In ordine alla possibile sussistenza di un profilo di conflitto di interessi tra il ceto bancario convenuto nel noto giudizio sulla concessione abusiva di credito avente ruolo generale n.6517/2022 attualmente pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma che ha rilasciato il preventivo nulla osta e i cessionari dei crediti di detto ceto bancario, insinuati al passivo, è essenziale premettere che nel tempo sono intervenute le seguenti cessioni: - REV Gestioni Crediti s.p.a. cessionaria del credito di Nuova Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio s.p.a. ha comunicato, in data 7/5/2018, di aver ceduto pro soluto il credito a PURPLE SPV s.r.l.; - Unicredit s.p.a. ha comunicato, in data 22/9/2017, di aver ceduto pro soluto il credito a PURPLE SPV s.r.l.; - M.P.S. s.p.a. ha comunicato, in data 2/5/2023, di aver ceduto pro soluto il credito a SIENA NPL 2018 s.r.l.; - Intesa Sanpaolo s.p.a. ha comunicato, in data 29/4/2025, di aver ceduto pro soluto il credito a Organa SPV s.r.l. - Banca Popolare di Milano non ha ceduto il proprio credito. Al riguardo deve preliminarmente considerarsi che le fattispecie di sussistenza di un conflitto di interesse preclusivo della possibilità, per il creditore insinuato, di esprimere il proprio voto circa una proposta di concordato fallimentare a mente dell'art. 127 comma 5, 6 e 7, non sono tassative con la conseguenza che "Nel concordato fallimentare manca una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi, come



succede invece nell'ambito delle società (art. 2373 c.c. per la società per azioni e art. 2479 ter per quella a responsabilità limitata), essendo indicate, all' art. 127, commi 5 e 6, l.fall., soltanto alcune ipotesi di esclusione dal voto, dettate dall'esigenza di neutralizzare un conflitto in atto tra l'interesse comune della massa e quello del singolo, sicché il divieto di voto va esteso anche agli altri casi, pure non espressamente disciplinati, in cui sussiste il detto contrasto, come accade tra chi abbia formulato la proposta di concordato e i restanti creditori del fallito" Cassazione civile, sez. un., 28/06/2018, n. 17186. Tanto debitamente puntualizzato, in successiva approssimazione, la Suprema Corte ha, altresì, stabilito che il voto della cessionaria su una proposta di concordato fallimentare è inibito, a mente dell'art. 127 comma 7 L. Fall. allorché la società non sia iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. (Cassazione civile, sez. I, 8/2/2025, n. 3220 "...In conclusione occorre fissare il seguente principio di diritto: "il tenore inequivocabile dell'art. 127 comma 7 L.Fall., secondo il quale, nel concordato fallimentare, i trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano stati effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari, osta alla spettanza di detto diritto anche ad una società di cartolarizzazione, regolamentata dalla legge n. 130 del 1999, che esercita professionalmente attività di "acquisto in blocco" dei crediti, allorquando la stessa non risulti iscritta nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 395 del 1993")".

Il curatore ha quindi rappresentato che "Dai principi giurisprudenziali anzidetti, si approda alle seguenti conclusioni del caso di specie: - per quanto attiene alle intervenute cessioni, nessuna delle cessionarie risulta iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B., cosicché non può essere riconosciuto in loro favore il diritto a votare in sede di concordato fallimentare; - per quanto, invece, attiene alla posizione della Banca Popolare di Milano, a maggior ragione, deve ritenersi sussistente il conflitto di interessi in quanto serba un interesse potenzialmente confliggente con quello dell'intero ceto creditorio chiamato ad esprimersi sulla proposta di concordato fallimentare. Per tutto quanto innanzi, il Curatore ritiene che tutti i soggetti sopra indicati - convenuti nell'azione di accertamento di concessione abusiva del credito e cessionari degli stessi - debbano essere esclusi dalle operazioni di voto" e che "rilevato che con detta nota il curatore ha dato conto anche che "Il controvalore dei titoli nell'acquisto dei quali è stata utilizzata la provvista corrisposta dai soggetti convenuti condannati per effetto della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma ammonta complessivamente, alla data odierna, ad Euro 60.181.340,00, di cui: - quanto ad € 26.651.560,00 investiti in B.O.T. semestrale con scadenza 30 settembre 2025; - quanto ad € 33.529.780,00 investiti in B.O.T. annuale con scadenza 14 aprile 2026. Da quanto precede, è lecito dedurre che, se in confronto alla prima tranche di investimento in titoli la tematica di possibili minusvalenze è pressoché inconsistente dato il ristretto lasso temporale che intercorre con la scadenza naturale del titolo che oovviamente avverrà prima dei tempi tecnici dell'eventuale omologa della proposta concordataria, per contro, in relazione alla seconda tranche di investimento in titoli l'eventuale disinvestimento anticipato potrà astrattamente implicare la liquidazione del controvalore ad un prezzo inferiore rispetto a quello maturando alla naturale scadenza, ma in ogni caso superiore all'importo dell'investimento iniziale. In conclusione, le caratteristiche del titolo oggetto di investimento consentono di affermare che il rischio di minor guadagno da disinvestimento anticipato rispetto alla scadenza naturale del titolo è inversamente proporzionale rispetto alla durata residua del B.O.T.; nel senso che più ci si avvicina alla scadenza naturale del titolo, minore è il differenziale tra valore di liquidazione effettivo rispetto al valore di rimborso a scadenza. Conseguentemente il Curatore ritiene che, allo stato, non occorra ottenere il benestare dalla proponente salvo l'insorgenza di circostanze variabili e sopravvenute".

Con detto provvedimento il GD ha ritenuto "condivisibile quanto rappresentato dal curatore per quanto concerne che il creditore Banca Popolare di Milano - che ha peraltro rilasciato il nulla osta alla proposta di concordato fallimentare - e i cessionari dei crediti del ceto bancario - come indicati nella nota del 21.07.2025 del curatore - non debbano essere ammessi al voto a fronte della situazione di conflitto di interessi e del fatto che i cessionari dei crediti del ceto bancario non risultano iscritti nell'elenco previsto dalla disposizione ex art. 106 TUB di talché per detti soggetti opera l'esclusione dal voto come previsto dalla disposizione ex art. 127, VII co., l. fall. (cfr. Cass., Sez. I civile, 08.02.2025 n. 3220) " e ha prescritto l'esecuzione degli adempimenti previsti dalle disposizioni ex artt. 124 e 125 l. fall.

Peranto, con detto provvedimento il GD ha - in particolare - dichiarato l'improcedibilità della domanda di concordato fallimentare presentata da Bluex S.r.l.; ordinato la trasmissione entro il



05.08.2025 della proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. e del parere del curatore ai creditori; fissato il termine dal 01.09.2025 al 30.09.2025 ai creditori per far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso con l'avviso che la mancata risposta sarebbe stata considerata come voto favorevole e prescritto al curatore di riferire al GD l'esito del voto dei creditori in ragione della disposizione ex art. 129 l. fall.

1.2 Il procedimento di concordato fallimentare dopo la trasmissione della proposta ai creditori per il voto e la proposta di concordato fallimentare presentata da Dario Cominotti

Con nota presentata il 04.09.2025 l'avv. Daniela De Rosa nella qualità di curatore del fallimento n. 19/2015 ha prodotto proposta di concordato fallimentare presentata da Dario Cominotti – trasmessa il 14.08.2025 dallo stesso al curatore -, di talché con decreto del 05.09.2025 il GD ha richiesto al curatore il parere – ex art. 125 l. fall. – su detta proposta.

Con nota presentata il 16.09.2025 il curatore presentava il parere richiesto e rappresentava – in particolare – che *“in data 1.7.2025 era pervenuta istanza alla PEC della procedura con la quale l'odierno assuntore proponeva l'acquisto della “res litigiosa” afferente il noto giudizio pendente presso la Corte di Appello di Roma (R.G. 6517/22) per il gravame della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma che ha condannato il ceto bancario alla corresponsione dell'importo di euro 57.000.000,00 (cinquantasettemilioni/00). All'esito del parere negativo espresso dalla scrivente, la S.V. Ill.ma il 28.7.2025 ha dichiarato il non luogo a provvedere” e che “L'odierna proposta è, a parere dello scrivente curatore, inammissibile in quanto tardiva. Come noto, infatti, un terzo soggetto ha presentato in data 31.3.2025 proposta di concordato fallimentare e, all'esito del parere espresso dal curatore, la S.V. Ill.ma con provvedimento del 28.7.2025 ha disposto, tra l'altro, l'invio ai creditori di detta proposta, fissando il termine - intercorrente tra il 1 settembre al 30 settembre 2025 - entro il quale i creditori devono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso. La scrivente, in ottemperanza a detto provvedimento, ha trasmesso la comunicazione a tutti i creditori e, allo stato, sono in corso le operazioni di voto. Orbene, come noto, l'art. 125 L.F. dispone al comma 2 che “...In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudicato delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori...” Sul punto la giurisprudenza di merito ha ritenuto preclusa “...la possibilità di formulare nuove proposte concordatarie concorrenti con una prima istanza dopo l'emissione del provvedimento con il quale il g.d., ai sensi dell'art. 125 comma 4 l. fall. abbia fissato il termine entro il quale i creditori devono far pervenire presso la cancelleria le manifestazioni di eventuale dissenso in ordine alla prima proposta. Le istanze concordatarie successive a tale provvedimento vanno dunque dichiarate inammissibili, non potendosi realizzare in tale ipotesi la condizione di legge della contemporanea sottoposizione al voto di tutte le proposte tra di esse concorrenti” (Tribunale Palermo sez. IV, 20/12/2006). Ed ancora: “... il termine ultimo affinché una nuova proposta possa essere comunicata ai creditori... è individuato dall'ordinanza con la quale il Giudice Delegato dispone la comunicazione ai creditori della proposta, sia questa l'unica pervenuta o quella prescelta dal Comitato dei Creditori tra le plurime depositate. [...] A partire dall'emissione di tale provvedimento la proposta non può più essere modificata, né evidentemente possono essere depositate nuove proposte...” (Tribunale di Pordenone, 8/11/2010). Ne consegue, quindi, l'inammissibilità della proposta di concordato presentata dal sig. Cominotti” e che “Ritenuto assorbente il rilievo di inammissibilità, il curatore evidenzia sia l'erronea quantificazione dei dati del passivo e dell'attivo indicati, sia la manifesta non convenienza della proposta. Con particolare riferimento a detto ultimo profilo, si rileva che la stessa non prevede alcuna percentuale di soddisfacimento in favore dei creditori chirografari”.*

Pertanto, il curatore ha espresso parere negativo al dare corso a detta proposta di concordato fallimentare.

Con decreto del 29.09.2025 il GD ha rilevato che *“il proponente Dario Cominotti aveva presentato il 01.07.2025 manifestazione all'acquisto del credito litigioso oggetto del procedimento n.r.g. 6517/2022 presso la Corte di Appello di Roma” e che “rilevato che con decreto del 28.07.2025 il GD – acquisito il parere del*



curatore e condiviso quanto espresso con detto parere dal curatore – rilevava l'esistenza delle proposte di concordato fallimentare presentate da Quantius Alternative Investments S.r.l. e da Bluex S.r.l., che la proposta di Bluex S.r.l. era stata dichiarata improcedibile – a fronte della rinuncia della stessa – e la trasmissione della proposta presentata da Quantius Alternative Investments S.r.l. al voto dei creditori” e che “il curatore ha quindi espresso parere negativo per quanto concerne il dare corso alla sopraggiunta di acquisto di detto credito litigioso; ritenuto che detta offerta è diretta alla sola acquisizione di detto credito litigioso e che pertanto non può essere qualificata quale proposta di concordato fallimentare, di talché la stessa è solo una manifestazione di interesse all'acquisto di detto credito litigioso; ritenuto che la gestione del fallimento è attribuita al curatore e che lo stesso può autonomamente determinarsi per quanto concerne la decisione se vendere singolarmente i cespiti – anche costituenti crediti litigiosi – o procedere attraverso modalità di gestione che consentano la l'acquisizione di utile – attraverso la cessione complessiva dei beni aziendali – contemperando l'utilità della liquidazione con i costi e tempi di chiusura del procedimento; ritenuto peraltro che il curatore ha puntualmente rappresentato le ragioni per le quali risulta critica e non conveniente – rispetto all'alternativa proposta di concordato fallimentare che consentirebbe la chiusura del procedimento – di detta offerta di acquisto; ritenuto pertanto che - a fronte del parere negativo espresso dal curatore sul dare corso a detta offerta di acquisto – nulla deve essere disposto a fronte della determinazione negativa del curatore sul dare corso a detta offerta di acquisto” e che “con detto provvedimento il GD disponeva il non luogo a provvedere sulla manifestazione di interesse di Dario Cominotti all'acquisto del detto credito litigioso”.

Il GD ha rilevato Dario Cominotti - pur a fronte del fatto che lo stesso era a conoscenza della proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. – “ha fatto pervenire il 14.08.2025 al curatore proposta di concordato fallimentare come indicato dal curatore con la nota presentata il 04.09.2022 nel fascicolo del fallimento n. 19/2015 con la quale ha prodotto detta proposta di concordato fallimentare” e quindi che “la proposta di concordato fallimentare presentata da Dario Cominotti è stata presentata dopo la trasmissione ai creditori per il voto della proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.r.l.”.

Con detto provvedimento, il GD ha quindi ritenuto che “con la riforma operata con L. 69 del 2009 il legislatore è intervenuta su una lacuna tralasciata con le riforme operate con D. lgs. 5 del 2006 e con il D. lgs. 169 del 2007 quale la mancata previsione di una disciplina nell'ipotesi di presentazione di più proposte di concordato fallimentare e che con la disposizione ex art. 61 L. 69 del 2009 sono state modificate le disposizioni ex artt. 125 e 128 l. fall. con la previsione di una disciplina espressa per la presentazione di proposte di concordato fallimentari concorrenti; ritenuto che la disposizione ex art. 125, II co., l. fall. dispone che “Una volta espletato tale adempimento preliminarmente il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole (5). Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma”; ritenuto che la disposizione ex art. 125, II co., l. fall. introduce un termine ultimo entro il quale una proposta di concordato fallimentare possa essere presentata che è costituito dal provvedimento del GD con il quale è ordinata la trasmissione di una o di più proposte di concordato fallimentare ai creditori per il voto con il conseguente avvio del procedimento di concordato fallimentare; ritenuto quindi che la proposta di concordato fallimentare – presentata dopo la trasmissione di altra proposta ai creditori – non risulta qualificabile quale proposta concorrente, di talché la stessa potrà essere esaminata ove la proposta trasmessa ai creditori riceva una votazione negativa – mancata omologa – o a fronte dell'annullamento a seguito di reclamo ex art. 26 l. fall. del provvedimento che ha dato corso alla precedente e/o alle precedenti proposte di concordato fallimentare; ritenuto che detto approdo risulta coerente con la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Pordenone, 08.11.2010); ritenuto quindi che detta disposizione non può



trovare applicazione alla proposta presentata da Dario Cominotti, in quanto la disposizione ex art. 125, II co., l. fall. risulta applicabile alle proposte di concordato fallimentare concorrenti ma presentate prima che vi sia stata la trasmissione ai creditori per il voto” e che “peraltro che la proposta presentata da Dario Cominotti prevede il pagamento “1. Spese di procedura in prededuzione stimate in E. 1.200.000,00: pagamento integrale, entro il termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato fallimentare, delle spese di procedura, ivi inclusa anche l'imposta di registro sul decreto di omologazione del concordato fallimentare stimata in E. 300.000,00. 2. Crediti ipotecari e crediti privilegiati residui E. 125.276.865, 27 definitivamente accertati ed ammessi al passivo della procedura pagamento nella misura del 15.02% (pari ad euro 18.812.131,69) entro il termine di 60 giorni lavorativi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato fallimentare, compresi gli interessi, la rivalutazione monetaria, l'IVA e la Cassa di Previdenza, ove dovuti e in quanto riconosciuti, 3. Crediti chirografari residui E. 42.919.134,94 definitivamente accertati ed ammessi al passivo della Procedura pagamento nella misura dello 0%”.

Con detto provvedimento il GD ha quindi dichiarato l'improcedibilità della proposta di concordato fallimentare presentata da Dario Cominotti.

Con nota presentata il 01.10.2025 il curatore ha prodotto la relazione sull'esito del voto, con la quale il curatore dava – in particolare – conto che *“la Cancelleria ha comunicato alla scrivente che è pervenuta n. 1 (una) dichiarazione di dissenso da parte del creditore O.M.C.I. AEREOTERMICA SRL (c.f. 00920500113), ammesso al passivo in via chirografaria per Euro 1.317.588,67 (unmilione duecentodiciassettemilacinquecentoottantotto/67)”.*

Pertanto, il curatore ha rappresentato che *“sulla base delle espressioni di voto pervenute la proposta di concordato fallimentare deve ritenersi approvata, essendo stata raggiunta la maggioranza di cui all'art. 128 L.F.”.*

Con decreto del 03.10.2025 il GD ha quindi prescritto al curatore di comunicare alla proponente Quantius Alternative Investments S.p.A. l'intervenuta approvazione della proposta di concordato fallimentare presentata dalla stessa; assegnato termine di venti giorni ai creditori e a ogni eventuale controinteressato per la proposizione di opposizioni; assegnato termine al comitato dei creditori e – ove non costituito – al curatore per rendere il parere previsto dalla disposizione ex art. 129, II co., l. fall.

Risulta che con nota del 25.10.2025 il curatore ha prodotto ulteriore proposta di concordato fallimentare presentata da Dario Cominotti e con decreto del 25.10.2025 il GD ha richiesto al curatore di esprimere il parere – ex art. 125 l. fall. – su detta ulteriore proposta di concordato fallimentare.

Con nota presentata il 11.11.2025 il curatore ha prodotto il parere sull'ulteriore proposta di concordato fallimentare presentata da Dario Cominotti e ha – in particolare – rilevato che *“L'odierna “prosecuzione ed integrazione” della proposta originaria del 14 agosto 2025 è ovviamente insuscettibile di superare i già formalizzati profili di inammissibilità dedotti dallo scrivente curatore in data 16.9.2025 e condivisi dal G.D. il 29.9.2025. In particolare, è la stessa norma dell'art. 125 comma II L. Fall. a statuire espressamente che “...In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori...” (grassetto e sottolineato di redazione), cosicché esiste, già sul piano letterale e, quindi, per espressa previsione normativa, un limite temporale: dal momento che il provvedimento del G.D. con cui si disponeva la comunicazione della proposta di Quantius Alternative Investments S.p.A. ai creditori reca la data del 28.7.2025 e la proposta concordataria del Cominotti – beninteso nei limiti della sua formulazione “originaria” – reca la data del 14.8.2025, è di tutta evidenza la tardività e, quindi, l'inammissibilità della stessa” e che “A maggior ragione, la proposta, formulata dal Sig. Cominotti in funzione integrativa di quella originaria in data addirittura successiva (23.10.2025) al termine per l'espressione del dissenso dei creditori sulla proposta di Quantius Alternative Investments S.p.A. (30.9.2025), è insuscettibile*



di valutazione alcuna perché la volontà del ceto creditorio si è intangibilmente formata, al netto - ovviamente - del vaglio rimesso al Tribunale in sede di giudizio di omologa”.

Il curatore ha rilevato che “Nel merito della proposta integrativa depositata dal Cominotti, non può, peraltro, sfuggire il contenuto, in gran parte, irrituale della stessa, solo che si consideri che tutta la lunghissima digressione comparativa con la proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. si colloca al di fuori del perimetro logico-giuridico di cui all’art. 124 L. Fall. In disparte dal pur relevantissimo tema circa l’obbligo del medesimo Cominotti di dare formalmente conto di quando, dove e da chi abbia acquisito i dati della proposta presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. (ivi compresa la comunicazione PEC inviata dalla curatela a tutti i creditori in data 4.8.2025) nella prospettiva di formulare la propria proposta in termini concorrenziali e – beninteso, in via del tutto teorica e apparente – “migliorativi”, cionondimeno è certo che l’analisi comparativa della propria proposta in confronto di quella presentata da un soggetto terzo costituisce un contenuto spurio rispetto a quello “istituzionale” descritto e contemplato dall’art. 124 L. Fall. Tutto ciò sull’ovvio presupposto, come detto, che la disciplina normativa del concordato fallimentare non contempla le proposte cc.dd. concorrenti in senso tecnico, ma soltanto un’eventuale pluralità di proposte” e che “Le criticità sopra esposte sono da considerarsi dirimenti e militano univocamente a supporto dell’inammissibilità della proposta (originaria + integrativa) del Sig. Cominotti e, conseguentemente, dell’espressione del parere negativo del curatore; tuttavia, quanto al merito, non possono che ulteriormente evidenziarsi le esiziali carenze informative che affliggono la proposta in commento. In proposito, mette conto di rilevare che la proposta è formulata da persona fisica, senza che, in alcun modo, venga dimostrata una propria consistenza patrimoniale tale da garantire l’effettivo adempimento degli impegni contemplati nella proposta. Si tratta di una carenza assolutamente inusuale e, a maggior ragione, rilevante visto che l’esperienza corrente relega a residuali le ipotesi in cui a proporre un concordato fallimentare (e delle dimensioni quantitative di una procedura come il fallimento Privilege Yard s.p.a.) sia una persona fisica personalmente. Ancora più sorprendente è la circostanza che la proposta nulla preveda e nulla contempli in ordine al futuro esito del contenzioso con il ceto bancario. È infatti sufficiente prendere atto della circostanza che a fronte del versamento (peraltro non garantito) del fabbisogno concordatario (euro 20 mln.) da parte del proponente e del corrispondente svincolo in suo favore dell’importo corrisposto provvisoriamente dalle Banche (euro 57 mln.), nulla sia previsto per l’ipotesi di un esito sfavorevole del contenzioso con il ceto bancario e come il proponente possa garantire non solo la restituzione della somma acquisita all’attivo fallimentare, ma anche la manleva della procedura rispetto alla richiesta di restituzione delle somme da parte delle Banche”.

Pertanto, il curatore ha espresso parere negativo sul dare corso a detta ulteriore proposta di concordato fallimentare presentata da Dario Cominotti.

Con decreto del 24.11.2025 il GD ha – in particolare – rilevato “deve trovare conferma la dichiarata improcedibilità per le stesse motivazioni date con il decreto del 29.09.2025 di questo Giudice tanto se detta proposta debba considerarsi proposta integrativa di quella trasmessa al curatore il 14.08.2025 e se detta proposta debba considerarsi quale nuova proposta; ritenuto che la tardività della detta proposta è rafforzata dall’intervenuta approvazione della proposta di concordato fallimentare presentata dalla società Quantius Alternative Investments S.p.A. da parte dei creditori”.

Con detto provvedimento, il GD ha quindi rilevato che “peraltro che se detta proposta – trasmessa il 23.10.2025 al curatore – debba considerarsi proposta integrativa di quella trasmessa il 14.08.2025 al curatore risulta che: – il proponente Dario Cominotti ha presentato reclamo nei confronti del decreto del 29.09.2025 con il quale è stata dichiarata l’improcedibilità della proposta trasmessa il 14.08.2025 al curatore, di talché il proponente non può integrare la proposta di concordato in pendenza di un procedimento di reclamo, in quanto costituirebbe una lesione del vaglio del primo giudice costituito per legge che – nel caso di concordato fallimentare – è il GD posto che il vaglio del reclamo è limitato solo alla proposta dichiarata improcedibile; – il proponente Dario Cominotti ha presentato detta proposta al GD – come risulta dalle conclusioni del ricorso – di talché risulta l’abusività processuale della condotta perché detto proponente ha proposto reclamo – competenza del Tribunale – con oggetto una specifica proposta di concordato e poi ha presentato una proposta – integrata – di quel concordato al GD, di talché non è dato comprendere se – con detta condotta – il reclamante



intenda desistere dal reclamo posto che – in caso di accoglimento del reclamo – si avrebbero ben due proposte del concordato fallimentare dello stesso proponente; –peraltro l'eventuale reclamo del presente provvedimento non può costituire integrazione dell'oggetto del procedimento di reclamo n.r.g. 2328/2025 in quanto sarebbe una violazione del divieto di integrazione della proposta di concordato in sede di reclamo quale allargamento ex post di quanto oggetto di reclamo; ritenuto quindi che dette criticità rilevano un profilo di inammissibilità della proposta trasmessa il 23.10.2025 al curatore; ritenuto che detto approdo è tanto più spendibile ove si considerasse la proposta trasmessa il 23.10.2025 al curatore quale nuova proposta posto che – in caso di accoglimento del reclamo – si avrebbero due – stavolta diverse – proposte di concordato fallimentare dello stesso proponente” e che “risulta condivisibile il rilievo del curatore sulla fattibilità giuridica della proposta di concordato presentata dal proponente Dario Cominotti sul punto che “a fronte del versamento (peraltro non garantito) del fabbisogno concordatario (euro 20 mln.) da parte del proponente e del corrispondente svincolo in suo favore dell'importo corrisposto provvisoriamente dalle Banche (euro 57 mln.), nulla sia previsto per l'ipotesi di un esito sfavorevole del contenzioso con il ceto bancario e come il proponente possa garantire non solo la restituzione della somma acquisita all'attivo fallimentare, ma anche la manleva della procedura rispetto alla richiesta di restituzione delle somme da parte delle Banche”.

Pertanto, con detto provvedimento il GD ha dichiarato l'improcedibilità anche dell'ulteriore proposta di concordato fallimentare presentata da Dario Cominotti.

Risulta che detto provvedimento non è stato impugnato.

1.3 Il ricorso per l'omologa

Con ricorso presentato il 13.10.2025 ex art. 129 l. fall. Quantius Alternative Investments S.p.A. ha domandato l'omologa della proposta presentata di concordato fallimentare.

Con nota presentata il 21.10.2025 il curatore ha rilevato che Dario Cominotti aveva proposto reclamo nei confronti del decreto del 29.09.2025 e che *“alla luce delle argomentazioni difensive poste a base del reclamo, è intendimento della scrivente costituirsi in giudizio nella prospettiva di tutelare gli interessi della massa dei creditori non solo e non tanto sotto il profilo dell'inammissibilità per tardività della proposta formalizzata dall'odierno reclamante, quanto, anche nel merito, a difesa dell'interesse dei creditori chirografari che, in base a quanto prospettato dal Sig. Cominotti, non sarebbero destinatari di alcun beneficio, e a difesa dell'interesse di tutti i creditori indistintamente ad una celere definizione della procedura”* e che dava atto *“della volontà della Curatela di costituirsi nel giudizio di reclamo ex art. 26 L. Fall. proposto dal Sig. Dario Cominotti avverso il provvedimento del G.D. del 29.09.2025 (R.G. 2328/2025), conferendo il relativo mandato difensivo all'Avv. Sandro Bravi”*.

Con ricorso presentato il 27.10.2025 nell'ambito del procedimento n.r.g. 2470/2025 Dario Cominotti ha proposto opposizione nei confronti della domanda di omologa della proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A.

Con decreto del 30.10.2025 questo Tribunale ha quindi fissato l'udienza collegiale del 04.12.2025 per gli adempimenti concernenti la proposta di omologa.

A fronte del ricorso presentato il 27.10.2025 da Dario Cominotti, con decreto del 12.11.2025 il Presidente ha fissato l'udienza del 18.12.2025 e poi rettificato con decreto del 01.12.2025 che – qualificato il ricorso quale opposizione all'omologa e non quale reclamo ex art. 26 l. fall. – ha assegnato il procedimento al GD del fallimento n. 19/2015 e fissato l'udienza al 04.12.2025 per la trattazione contemporanea con l'udienza fissata per l'omologa della proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A.



1.4 Reclamo ex art. 26 l. fall. presentato da Dario Cominotti e trattazione del procedimento per l'omologa della proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternativa Investments S.p.A.

Con nota presentata il 21.10.2025 il curatore ha quindi prodotto copia del reclamo ex art. 26 l. fall. presentato da Dario Cominotti nei confronti del decreto del 29.09.2025 e copia del provvedimento del 14.10.2025 reso nell'ambito del procedimento n.r.g. 2328/2025 del Presidente con il quale è stata fissata l'udienza del 04.12.2025 per la discussione dell'impugnazione e ha dato conto della volontà del curatore di costituirsi nell'ambito del detto procedimento per resistere al reclamo.

Con nota presentata il 16.02.2026 il curatore ha – in particolare – prodotto:

- copia del verbale del 04.12.2025 ove è stato disposto il rinvio del procedimento all'udienza del 15.01.2026;
- copia dell'ordinanza n. 1936/2026 del 10.02.2026 resa nell'ambito del procedimento n.r.g. 2328/2025 con il quale è stato rigettato il reclamo.

Risulta che con ordinanza n. 1936/2026 del 10.02.2026 il Tribunale ha – in particolare – ritenuto che *“Quella del sig. Cominotti non poteva definirsi “proposta concorrente” a quella di QAI in quanto: 1.) irrituale giacché trasmessa alla PEC della Curatela in luogo del deposito in Tribunale; 2.) tardiva ovvero in data 14.8.25, ovvero 17 giorni dopo il provvedimento con cui il Giudice Delegato della Procedura aveva ordinato l'invio ai creditori ex art. 125 L.F. della proposta di Concordato Fallimentare presentata dalla QAI” e che “conformemente all'orientamento della Suprema Corte – sezione I ordinanza n. 13318 del 19 maggio 2025 – che la normativa dettata dall'art. 125 l. fall. prevede la possibilità che ad una prima proposta il proponente o terzi siano legittimati ad affiancarne una ulteriore. Ciò, tuttavia, finché non si concluda il sub procedimento che prevede la redazione del parere del curatore fallimentare, non potendosi attribuire altro senso alla locuzione contenuta nel secondo capoverso del secondo comma dell'art. 125 l. fall., e cioè “prima che il giudice delegato ordini la comunicazione”, se non quello di consentire l'avvicendamento nelle istanze con il solo limite dell'ordine di comunicazione proveniente dal g.d. Sussiste infatti, lo ha ribadito sempre il Supremo Collegio, in capo a ciascun proponente il concordato un vero e proprio onere di consultazione dello stato della procedura e dell'eventuale avvicendamento di altre e diverse proposte, onde valutare la predisposizione di altra proposta migliorativa nei limiti temporali previsti dalla normativa sopra ricordata. Testualmente la parte finale del comma 2 dell'art. 125 l. fall. recita: “In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma”. Dalla lettura della norma emerge che, ove vi siano più proposte di concordato o ne sopraggiunga una nuova, compete al comitato dei creditori decidere quale sia quella da presentare ai creditori per l'approvazione, sempre che il giudice delegato non abbia già provveduto a disporre la comunicazione della precedente proposta ai creditori stessi, provvedimento che quindi preclude la possibilità di nuove proposte. La seconda parte della norma poi riserva al giudice, se vi è la richiesta del curatore, il potere di superare la decisione del comitato dei creditori e ordinare la comunicazione ai creditori di una o più altre proposte, tra quelle non scelte dal comitato dei creditori, nel caso in cui esse siano ritenute parimenti convenienti, sempre che, nel presupposto posto in precedenza, le nuove proposte siano scrutinabili per essere pervenute prima che il giudice abbia disposto la comunicazione ai creditori dell'originaria unica proposta”.*

Con detto provvedimento, il Tribunale ha quindi rilevato che *“La Suprema Corte, nella pronuncia n.133381/2025 sopra citata ha sancito un principio di auto-responsabilità del proponente all'interno della procedura fallimentare chiarendo che la legge stabilisce una scansione processuale chiara e precisa: vi è una ‘finestra temporale’ per la presentazione delle proposte che si chiude irrevocabilmente con l'ordine di comunicazione del giudice delegato. Chi intende partecipare alla competizione in esame deve farlo in modo proattivo, informandosi costantemente sullo stato della procedura e sulle iniziative degli altri concorrenti. Affidarsi ad una presunta attesa di comunicazioni formali non è previsto dalla normativa e rallenterebbe*



inutilmente la procedura, a danno del ceto creditorio. La procedura è competitiva e governata da termini perentori e oneri di diligenza stringenti. Non è sufficiente formulare un'offerta – che peraltro va formulata al tribunale e non alla curatela – ma è indispensabile un monitoraggio costante e attivo degli atti procedurali. La S.C. nella citata pronuncia n.133381/25 sottolinea che la trasparenza è garantita dalla pubblicità degli atti e non da un sistema di notifiche individuali. È possibile, quindi, presentare o modificare una proposta fino al momento in cui il giudice delegato, dopo la scelta del comitato dei creditori, ordina la comunicazione della proposta selezionata a tutti i creditori per la votazione. Dopo tale ordine, i termini sono chiusi. Ritenuto, conseguentemente, che configurandosi in capo a ciascun istante un vero e proprio onere di consultazione dello stato della procedura e dell'eventuale avvicendamento di altre e diverse proposte, onde valutare la predisposizione di altra proposta migliorativa nei limiti temporali sopra ricordati, la doglianza relativa alla inesistenza di termini decadenziali appare priva di fondamento”.

Pertanto, il Tribunale ha rigettato il reclamo.

1.5 Sul procedimento di omologa della proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A.

Questo Tribunale rileva – a fronte della complessità del procedimento – che dopo che la proponente Quantius Alternative Investments S.p.A. ha proposto ricorso per l'omologa della proposta di concordato fallimentare è intervenuto:

- reclamo ex art. 26 l. fall. presentato da Dario Cominotti nei confronti del decreto del 29.09.2025 con il quale il GD ha dichiarato l'improcedibilità della proposta di concordato fallimentare presentata dallo stesso e oggetto del procedimento n.r.g. 2328/2025 e rigettato con ordinanza n. 1936/2026 del 10.02.2026 del Tribunale;
- opposizione ex art. 129 l. fall. presentata nei confronti della domanda di omologa del concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. e iscritto nell'ambito del procedimento n.r.g. 2470/2025.

Risulta quindi opportuno rilevare che la trattazione della domanda di omologa, reclamo ex art. 26 l. fall. e opposizione ex art. 129 l. fall. sono stati chiamati all'udienza del 04.12.2025 con la precisazione che il Collegio giudicante il reclamo non ha incluso il GD del fallimento n. 19/2015.

Il procedimento di reclamo ex art. 26 l. fall. – procedimento n.r.g. 2328/2025 – è stato rinviato all'udienza del 15.01.2026 e è stato rigettato.

Il procedimento di omologa risulta che all'udienza collegiale del 04.12.2025 il procedimento n.r.g. 2470/2025 – opposizione – è stato riunito al procedimento di omologa della proposta di concordato fallimentare nell'ambito del fallimento n. 19/2015 e rinviato all'udienza del 15.01.2026.

All'udienza del 15.01.2026 Quantius Alternative Investments S.p.A. ha insistito per l'omologa della proposta di concordato fallimentare; Dario Cominotti ha insistito nell'opposizione e con l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso presentato il 27.10.2025 e il Tribunale si è riservato in decisione.

2. La proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A.

La proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. ha – in particolare – particolare ricostruito il passivo del fallimento n. 19/2015 che prevede “Sulla base delle informazioni raccolte e rielaborate dal Proponente, la stima delle spese di procedura maturate e non pagate e degli oneri prededucibili si attesta in complessivi Euro 3.410.000,00 (tremilioniquattrocentodiecimila/00), inclusi di accessori, ritenute ed IVA di legge, ove dovuti” e che “Tale stima ricomprende: i) Il saldo del



compenso dovuto al Curatore, stimato in complessivi Euro 1.070.000,00 inclusivi di accessori, ritenute ed IVA di legge; ii) i compensi dovuti in favore dei legali e consulenti della Procedura per l'attività professionale svolta sino alla chiusura della stessa in relazione ai giudizi autorizzati, avviati e/o riassunti, stimati in complessivi Euro 290.000,00 inclusivi di accessori, ritenute ed IVA di legge, ove dovuti; iii) le imposte e tasse, anche di registro sul decreto di omologazione del concordato, stimate in complessivi Euro 2.030.000,00. iv) le altre spese di procedura, non già elencate ai precedenti punti, stimate in Euro 20.000,00".

Lo stato passivo è stato riportato per "3.2 Creditori prededucibili residui: Euro zero Alla Data di Riferimento, tutti i creditori ammessi al passivo in prededuzione risultano essere stati soddisfatti in via integrale dalla Procedura. 3.3 Creditori privilegiati generali residui: Euro 4.034.193,46 Alla Data di Riferimento il saldo dei creditori privilegiati generali ancora da soddisfare ammonta a complessivi € 4.034.193,46, già inclusivi di interessi stimati dal Proponente in Euro 385.000,00. 3.4 Creditori privilegiati generali ammessi con riserva: Euro 78.384,49 Alla Data di Riferimento risultano ammessi al passivo con riserva creditori privilegiati generali per complessivi Euro 78.384,49, già inclusivi di interessi stimati dal Proponente in Euro 8.000,00. 3.5 Creditori ipotecari residui: Euro 116.855.000,56 A seguito dei riparti parziali eseguiti dalla Procedura sino alla Data di Riferimento il saldo dei crediti ipotecari ancora da soddisfare ammonta a complessivi Euro 116.855.000,56, come meglio precisato nella Tabella 2 che segue, all'attivo del Fallimento non figura alcun bene ancora da liquidare oggetto di prelazione in favore dei creditori ipotecari e, secondo le stime elaborate dal Proponente sulla base dei dati acquisiti e tenuto conto delle spese di procedura ancora da sostenere sino alla chiusura del Fallimento, non residua alcuna somma da riconoscere in favore dei creditori ipotecari a valere sul ricavato di vendita dei beni oggetto di prelazione, al netto degli oneri prededucibili specifici e generici e, pertanto, il residuo saldo dei crediti ipotecari rimasti insoddisfatti, pari a complessivi Euro 116.855.000,56, va degradato a chirografo e come tale verrà considerato ai sensi della presente Proposta. 3.6 Creditori privilegiati speciali residui: Euro 4.606.330,99 A seguito dei riparti parziali eseguiti dalla Procedura sino alla Data di Riferimento: il saldo dei crediti privilegiati speciali ancora da soddisfare ammonta a complessivi Euro 4.606.330,99, come meglio precisato nella Tabella 2 che segue, all'attivo del Fallimento non figura alcun bene ancora da liquidare oggetto di prelazione in favore dei creditori privilegiati speciali e, secondo le stime elaborate dal Proponente sulla base dei dati acquisiti e tenuto conto delle spese di procedura ancora da sostenere sino alla chiusura del Fallimento, non residua alcuna somma da riconoscere in favore di detti creditori a valere sul ricavato di vendita dei beni oggetto di prelazione, al netto degli oneri prededucibili specifici e generici e, pertanto, il residuo saldo dei crediti privilegiati speciali rimasti insoddisfatti, pari a complessivi Euro 4.606.330,99, va degradato a chirografo e come tale verrà considerato ai sensi della presente Proposta. 3.7 Creditori chirografari ammessi in via definitiva: Euro 42.819.041,12 Come riepilogato nella Tabella 2 seguente, alla Data di Riferimento il saldo dei creditori chirografari ammessi in via definitiva al passivo ammonta a complessivi Euro 42.819.041,12. 3.8 Creditori chirografari ammessi con riserva: Euro 123.872,47 Come riepilogato nella Tabella 2 seguente, alla Data di Riferimento il saldo dei creditori chirografari ammessi con riserva al passivo ammonta a complessivi Euro 123.872,47. 3.9 Passività potenziali Alla Data di Riferimento non risulta pendente alcun giudizio di opposizione al passivo della Procedura ex art. 98 L.F. né tantomeno alcuna insinuazione tardiva di credito ex art. 101 L.F. ancora da esaminare da parte della Curatela".

La proponente ha quindi ricostruito l'attivo del fallimento n. 19/2015 e rilevato che "(a) liquidità della Procedura Alla Data di Riferimento, il saldo della liquidità depositata sui conti correnti della Procedura ed investita in strumenti finanziari a capitale garantito (BOT e BTP) ammonta a complessivi Euro 62.494.359,79, oltre ai frutti ed agli interessi attivi maturati e maturandi. Di detto saldo, l'importo di Euro 57.224.796,71 risulta indisponibile poiché versato in via provvisoria e con riserva di ripetizione ad esito del giudizio pendente nei confronti degli istituti di credito meglio precisato al punto (b.1). Va sin d'ora precisato che la liquidità non verrà consegnata all'Assuntore, ma bensì sarà utilizzata dalla Procedura per l'esecuzione dei pagamenti concordatari, come di seguito precisato; verrà invece trasferito all'Assuntore l'eventuale saldo attivo che dovesse risultare eccedente rispetto a quanto occorrente per eseguire i pagamenti concordatari nei termini e condizioni stabiliti dalla presente Proposta. (b) azioni giudiziali, revocatorie e risarcitorie di cui la Procedura è parte, incluse quelle che fossero eventualmente autorizzate dalla S.V. Ill.ma sino all'Omologazione Definitiva, fra cui: (b.1) giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma (R.G.A. 6517/2022) (di



seguito anche definitivo il Giudizio Banche) con cui REV Gestione Crediti S.p.A. (REV), MPS Capital Service Banca per le Imprese S.p.A. (MPSCS), Unicredit S.p.A. (Unicredit), Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) e Banco BPM S.p.A. (BPM) (REV, MPSCS, Unicredit, ISP e BPM, congiuntamente, le Banche Convenute) proponevano appello avverso la sentenza n. 14832/2022 del 4-11.10.2022 (R.G. 80198/2019) emessa dal Tribunale di Roma (la Sentenza di Primo Grado) a definizione dell'azione intentata dalla Procedura nei confronti degli istituti di credito che a suo tempo finanziarono la società fallita, quali soggetti terzi concorrenti ex art. 2055 cod. civ. nella responsabilità ex art. 2393 cod. civ. degli amministratori di Privilege Yard S.p.A. e nei presunti loro atti di mala gestio. Con la predetta sentenza il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda del Fallimento, condannava le Banche Convenute - in solido tra loro - al pagamento del complessivo importo di Euro 57.129.879,00 nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 75.000,00 oltre accessori ed imposte. A seguito della notifica dell'atto di precetto, le Banche Convenute provvedevano a versare al Fallimento, con riserva di ripetizione, gli importi precettati per complessivi Euro 57.224.796,71 e depositavano appello dinanzi alla Corte d'Appello di Roma avverso la Sentenza di Primo Grado; la Procedura si costituiva nel Giudizio Banche formulando a sua volta appello incidentale; (b.2) azione di responsabilità promossa dal Fallimento nei cfr. degli organi sociali della società fallita pendente dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Imprese (R.G. 48364/2017); (b.3) azione revocatoria ex art. 67 L.F. proposta dalla Procedura nei cfr. di GMV Energy S.r.l. pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma (R.G.A. 936/2022) a seguito dell'appello di controparte avverso la sentenza n. 22/2022 emessa dal Tribunale di Civitavecchia favorevole al Fallimento; (c) altri crediti, diritti e beni, ancorché non espressamente elencati nella presente Proposta e rappresentati da tutti i crediti, anche di natura fiscale, presenti e futuri, maturati e maturandi, i diritti, pretese e azioni, anche se contestati e/o litigiosi e di qualsiasi natura, nessuno escluso, e da qualsiasi altro bene, attivo o diritto suscettibile di valutazione economica che fosse ricompreso nell'attivo della Procedura alla data dell'Omologazione Definitiva o che a qualsiasi titolo dovesse sopravvenire successivamente, anche a seguito di atti della Procedura o di azioni promosse dal Curatore, che formano oggetto di cessione all'Assuntore con l'Omologazione Definitiva della Proposta".

Il piano concordatario prevede che "il trasferimento all'Assuntore, oltre che delle azioni di pertinenza della massa, anche di tutti i beni, crediti, anche di natura fiscale, presenti e futuri, maturati e maturandi, dei diritti, pretese e azioni relative a diritti contestati e/o litigiosi compresi nell'attivo della Procedura, ancorché non espressamente elencati, come meglio precisato al precedente paragrafo 4. Fatto salvo il rispetto dell'ordine delle prelazioni dei creditori della Procedura, la presente Proposta non prevede la formazione di specifiche classi. Il Proponente presta sin d'ora il proprio benessere a che, nelle more dell'iter di omologazione della presente Proposta, la Procedura dia eventualmente corso a pagamenti di spese di procedura medio tempore autorizzati dal Giudice Delegato, restando in tal caso inteso che il Proponente dovrà esserne preventivamente informato ed i pagamenti di spese di procedura ed oneri prededucibili effettuati dal Curatore a partire dalla Data di Riferimento andranno decurtati dal complessivo importo di Euro 3.410.000,00 stimato dal Proponente al paragrafo 6 I a), fermi restando i termini e le condizioni della Proposta. L'apporto massimo dovuto dall'Assuntore ad integrazione della liquidità depositata sui conti correnti della Procedura ed investita in strumenti finanziari a capitale garantito viene stabilito nella somma omnicomprendiva di Euro 420.000,00 arrotondati per eccesso (quattrocentoventimila/00) (di seguito l'Apporto), che sarà versato con le modalità previste nel prosieguo del presente ricorso e a garanzia del quale QAI si impegna sin da ora a rilasciare a favore del Fallimento, in persona del Curatore, una garanzia bancaria o assicurativa di pari importo emessa da istituto di credito o compagnia assicurativa italiana, che avrà efficacia sospensivamente condizionata all'Omologazione Definitiva della Proposta (la Garanzia) e verrà consegnata a mani del Curatore prima dell'Omologazione Definitiva e precisamente entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuarsi in forma scritta a mezzo p.e.c. da parte di quest'ultimo, che informi il Proponente del deposito della sua relazione ex art. 129, primo comma, L.F. da cui emerge che la Proposta viene approvata dalla maggioranza dei creditori del Fallimento. L'Apporto garantito dall'Assuntore dovrà intendersi in ogni caso insuscettibile di variazione in aumento e comprensivo di qualsivoglia onere, diritto o spesa e pertanto l'Assuntore non assumerà alcuna obbligazione di pagamento ulteriore rispetto all'Apporto. La proposta prevede che "Data la presenza di ingenti somme indisponibili poiché incamerate dal Fallimento in via provvisoria e con riserva di ripetizione ad esito del Giudizio Banche, è evidente che sintantoché quest'ultimo non verrà definito, verosimilmente i creditori concorsuali del Fallimento non potranno beneficiare di alcun riparto. In tale contesto, reso oltremodo



complicato per via del fatto che gli istituti condannati in primo grado sono molteplici e in solido fra loro, QAI ha elaborato una soluzione concordataria articolata che contempla, da un lato, (i) la soddisfazione dei creditori concorsuali mediante l'utilizzo delle ingenti somme accantonate a valere sul Giudizio Banche oltre all'Apporto integrativo a carico del Proponente e, dall'altro, (ii) la restituzione in favore delle Banche Convenute, a titolo transattivo, di una porzione di quanto già versato con riserva di ripetizione nell'ambito del Giudizio Banche, con conseguente abbandono dello stesso. Con la presente Proposta, pertanto, QAI intende offrire sia ai creditori concorsuali del Fallimento sia alle Banche Convenute, in un unico contesto, trasparente e garantito (poiché sotto la sorveglianza della Curatela), i pagamenti elencati nel presente paragrafo 6 I., precisando sin d'ora che: alla Data di Riferimento non tutte le Banche Convenute risultano ammesse al passivo del Fallimento - a seguito dell'intervenuta cessione dei loro crediti o per altro motivo - e pertanto, al fine di non pregiudicare alcuno tra i loro diritti, si rende necessario ottenere il benestare da parte di tutte le Banche Convenute in ordine alla Proposta prima che la stessa venga inviata al voto dei creditori ex art. 125 L.F. di modo che l'iter previsto della norma per addivenire all'Omologazione Definitiva non risulti viziato e/o non venga interrotto successivamente alla votazione da eventuali opposizioni ex art. 129 L.F. promosse da parte dei predetti istituti; il benestare rilasciato dalle Banche Convenute si intenderà espresso esclusivamente nell'ambito della presente Proposta e limitatamente alla stessa, restando sin d'ora inteso che qualora per qualsiasi ragione non si dovesse addivenire all'Omologazione Definitiva della Proposta, il suddetto benestare si intenderà privo di alcuna efficacia e come mai comunicato e, pertanto, non vincolerà in alcun modo né le Banche Convenute né tantomeno la Procedura, le quali manterranno inalterate le loro rispettive posizioni ed impregiudicati i loro diritti in relazione al contenzioso e più in generale alle vicende di cui al par. 4 (b.1); il Proponente richiede che il Curatore si faccia parte diligente affinché, una volta che la S.V. Ill.ma gli avrà trasmesso la Proposta per gli incombeni di cui all'art. 125 L.F., costui provveda a trasmettere a mezzo p.e.c. a tutte le Banche Convenute la presente Proposta chiedendo di voler comunicare per iscritto alla Procedura il benestare in ordine alla stessa, con particolare riferimento alle sorti del Giudizio Banche ed ai pagamenti previsti in loro favore al successivo par. 6 I. f) (il Nulla Osta), nel termine ultimo di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta scritta avanzata in tal senso dal Curatore (termine ritenuto congruo affinché tutte le Banche Convenute siano messe nelle condizioni di ottenere le necessarie e propedeutiche autorizzazioni al rilascio del Nulla Osta da parte dei rispettivi organi deliberanti). Qualora per qualsivoglia ragione la S.V. Ill.ma ritenesse opportuno che debba essere il Proponente (e non il Curatore) a richiedere alle Banche Convenute il loro Nulla Osta, QAI dichiara sin d' ora di volersene fare carico nei termini anzidetti, o con le diverse modalità che la S.V. Ill.ma vorrà impartirle; una volta ottenuto il Nulla Osta da parte di tutte le Banche Convenute e a valle dell'Omologazione Definitiva della Proposta, il Giudizio Banche potrà essere abbandonato in via definitiva nei termini e con le modalità meglio precisate nel paragrafo 6 I. f) ”.

La proposta quindi prevede “a) pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili, entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dall'ultima tra le seguenti date: (i) la data di Omologazione Definitiva e (ii) la data di trasmissione all'Assuntore da parte della Procedura dei provvedimenti con cui il Giudice Delegato darà autorizzazione a pagare le spese di procedura e/o gli oneri prededucibili, qualora successiva all'Omologazione Definitiva. Sulla base delle informazioni raccolte e delle stime elaborate dal Proponente, dette spese ammontano a complessivi Euro 3.410.000,00 (tremilioniquattrocentodiecimila/00) - inclusi di accessori, ritenute ed IVA di legge, ove dovuti, come dettagliato al precedente paragrafo 3.1 e riepilogato nella Tabella 1, fermo restando in ogni caso quanto di seguito previsto al paragrafo 6.II. b) soddisfazione dei residui creditori privilegiati generali ammessi al passivo della Procedura, nella misura del 100% (cento-per-cento) del valore nominale dei loro crediti ammessi in via definitiva e incondizionata allo stato passivo, oltre interessi se richiesti e dovuti, per un ammontare pari ad Euro 4.034.193,46 (quattromilionitrentaquattromilacentonovantatre/46) omnicomprensivi, entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva, fermo restando in ogni caso quanto di seguito previsto al paragrafo 6.III; c) soddisfazione dei creditori privilegiati generali ammessi con riserva al passivo della Procedura, nella misura del 100% (cento-per-cento) del valore nominale dei loro crediti che verranno ammessi in via definitiva e incondizionata al passivo, oltre interessi se richiesti e dovuti, per un ammontare pari ad Euro 78.384,49 (settantottomilatrecentoottantaquattro/49) omnicomprensivi, con pagamento entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui verrà trasmesso a mezzo p.e.c. al Proponente il provvedimento passato in giudicato e non più impugnabile che accerta definitivamente il diritto del creditore



di vedere ammesso al passivo in via definitiva ed incondizionata il proprio credito, o in caso in cui la predetta comunicazione dovesse essere precedente alla data di Omologazione Definitiva, entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti da quest'ultima data, fermo restando in ogni caso quanto di seguito previsto al paragrafo 6.III; d) soddisfazione dei creditori chirografari ab origine ammessi al passivo della Procedura e dei creditori ipotecari o privilegiati speciali degradati a chirografo, nella misura dell' 8,75% (otto-virgola-settantacinque-per-cento) del valore nominale dei loro crediti chirografari ammessi in via definitiva e incondizionata al passivo, ovvero delle porzioni degradate in via definitiva a chirografo dei crediti ipotecari o privilegiati speciali, per un ammontare pari ad Euro 14.374.532,61 (quattordicimilionitrecentosettantaquattrocinquecentotrentadue/61), entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 6.II, 6.III e 6.IV, con conseguente aumento o riduzione della percentuale di soddisfo offerta in favore dei predetti creditori; e) soddisfazione dei creditori chirografari ammessi con riserva al passivo della Procedura, nella misura dell' 8,75% (otto-virgola-settantacinque-per-cento) del valore nominale dei loro crediti che verranno ammessi in via definitiva e incondizionata al passivo, per un ammontare pari ad Euro 10.838,84 (diecimilaottocentotrentotto/84), con pagamento entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui verrà trasmesso a mezzo p.e.c. al Proponente il provvedimento passato in giudicato e non più impugnabile che accerta definitivamente il diritto del creditore di vedere ammesso al passivo in via definitiva ed incondizionata il proprio credito, o in caso in cui la predetta comunicazione dovesse essere precedente alla data di Omologazione Definitiva, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti da quest'ultima data, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 6.II, 6.III e 6.IV, con conseguente aumento o riduzione della percentuale di soddisfo offerta in favore dei predetti creditori" e che "f) pagamenti in favore delle Banche Convenute a valere sul Giudizio Banche di cui al par. 4 (b.1) degli importi transattivi elencati nella seguente Tabella 3".

Il proponente ha ricostruito i pagamenti agli istituti di credito nella tabella 3 a pag. 16 della proposta di concordato fallimentare e rilevato che "Detti pagamenti aventi natura transattiva, per complessivi massimi Euro 41.000.000,00 (quarantunomilioni/00) e, precisamente, pari ad Euro 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00) in favore di ciascuna delle Banche Convenute, verranno effettuati in favore di queste ultime, solo ad esito del ricevimento da parte della Procedura del Nulla Osta nei termini già precisati, (i) entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla trasmissione a mezzo p.e.c. all'Assuntore dell'ultima - in termini temporali - tra le dichiarazioni validamente sottoscritte con cui ciascuna delle Banche Convenute".

Risulta per le garanzie che "L'impegno dell'Assuntore di versare l'Apporto nella misura stabilita al precedente paragrafo 6 verrà garantito mediante rilascio di garanzia bancaria o assicurativa di pari importo emessa in favore del Fallimento, in persona del Curatore, da istituto di credito o compagnia assicurativa italiana e avente efficacia sospensivamente condizionata all'Omologazione Definitiva della Proposta (c.d. Garanzia). La Garanzia verrà consegnata a mani del Curatore prima dell'Omologazione Definitiva e precisamente entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuarsi in forma scritta a mezzo p.e.c. da parte di quest'ultimo, che informi il Proponente del deposito della sua relazione ex art. 129, primo comma, L.F. da cui emerge che la Proposta viene approvata dalla maggioranza dei creditori del Fallimento. La Garanzia dovrà essere restituita dal Curatore alla Proponente, intendendosi, per conseguenza, automaticamente revocata (o inefficace) - nei seguenti casi e termini: (i) nel caso di perdita di efficacia della presente Proposta per: a) decorso del termine previsto al successivo paragrafo 8 - anche eventualmente prorogato - entro i 10 (dieci) giorni successivi, oppure b) revoca o recesso da parte della Proponente, nei casi previsti al paragrafo 8, entro i 10 (dieci) giorni successivi, (ii) nel caso in cui la Proposta, seppur approvata dai creditori, non fosse successivamente omologata dal Tribunale, entro 10 (giorni) decorrenti dal provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale e (iii) in caso di Omologazione Definitiva del concordato, contestualmente al versamento dell'apporto integrativo necessario per eseguire i pagamenti previsti dalla presente Proposta in favore dei creditori, nei limiti dell'Apporto così come definito al paragrafo 6 e fermi restando i termini e le condizioni indicate nella Proposta stessa; con impegno del Curatore alla restituzione in favore dell'Assuntore dell'eventuale liquidità residua all'esito dell'effettuazione dei pagamenti concordatari. Qualora successivamente alla Data di Riferimento taluni degli attivi della Procedura da trasferire all'Assuntore dovessero essere realizzati, anche per mezzo di cessione e/o per effetto di accordi transattivi, il corrispondente ricavato si intenderà far parte dei beni di pertinenza della Procedura da trasferire



all'Assuntore e potrà essere utilizzato per effettuare i pagamenti concordatari infra previsti, andando conseguentemente a ridurre, per pari importo, sia l'Apporto sia la Garanzia. Allo stesso modo, l'entità dell'Apporto e della Garanzia si ridurranno conseguentemente - euro per euro - laddove successivamente alla Data di Riferimento dovessero intervenire eventi - anche dovuti ad atti della Procedura o della Proponente (ad esempio mediante la stipula di accordi transattivi, o di accordi che prevedano la postergazione oppure l'accollo di debiti) - che determinino l'incasso o lo svincolo di somme e/o comportino la riduzione di debiti da soddisfare - o il venir meno di impegni da garantire - secondo quanto previsto nella Proposta. Laddove i predetti accordi - soddisfatti per i medesimi, in toto o in parte - fossero raggiunti successivamente al versamento dell'Apporto, i pagamenti previsti in loro favore non dovranno più essere considerati (in toto o in parte) ai fini del riparto concordatario, con relativa immediata restituzione e versamento in favore dell'Assuntore della corrispondente liquidità, così come delle disponibilità liquide che dovessero risultare eccedenti rispetto a quanto necessario ad effettuare i pagamenti in favore dei creditori, che saranno di competenza esclusiva dell'Assuntore".

Risulta per le modalità di esecuzione che "Tutti i pagamenti ai creditori, che la Proponente richiede siano effettuati direttamente dalla Curatela, salva diversa disposizione degli Organi della Procedura, saranno eseguiti mediante impiego della liquidità del Fallimento e dell'Apporto che l'Assuntore metterà a disposizione in tempo utile per eseguire i pagamenti nei termini infra indicati. In tal modo, la liquidità della Procedura non sarà consegnata all'Assuntore con l'Omologazione Definitiva del concordato (né tanto meno verrà sottratta alla soddisfazione dei creditori), bensì sarà utilizzata dal Curatore, unitamente all'Apporto messo a disposizione da QAI, per eseguire i pagamenti concordatari nei modi e nei termini meglio precisati al paragrafo 6. Si precisa, per quanto attinente, che le tempistiche di pagamento ai creditori indicate nella presente Proposta sono previste a mero titolo indicativo non essendo queste nella disponibilità della Proponente, trattandosi di termini che dipendono dai tempi necessari per ottenere le prescritte autorizzazioni da parte del Giudice Delegato (ivi incluse, la liquidazione delle spese legali, del compenso del Curatore e di tutte le altre spese di procedura ed oneri prededucibili) e l'emissione dei necessari propedeutici mandati di pagamento, ove previsti. Ciò premesso, una volta intervenuta l'Omologazione Definitiva della Proposta nonché il versamento dell'Apporto da parte dell'Assuntore a fronte del trasferimento in suo favore dell'attivo della Procedura ai sensi del successivo paragrafo 7.3, l'esecuzione del concordato potrà avvenire secondo le seguenti fasi. Ad intervenuta definitività del decreto di omologa del concordato, in aderenza a quanto previsto dal secondo comma dell'art 130 L.F., il Curatore renderà il conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 L.F. ed il Tribunale potrà dichiarare chiusa la Procedura. Il Curatore procederà inoltre con la richiesta di liquidazione del compenso, così come di tutte le altre spese di procedura, di modo che si possa quantificare - anche mediante congrui accantonamenti, laddove necessario - l'effettivo importo delle spese di procedura e degli oneri prededucibili ai sensi di quanto previsto al paragrafo 6 I a) della Proposta. Successivamente al versamento dell'Apporto da parte dell'Assuntore a fronte del trasferimento in suo favore dell'attivo della Procedura, il Curatore provvederà ad effettuare i pagamenti in favore dei creditori e delle Banche Convenute previsti dalla Proposta, nei termini ed alle condizioni già precisate al paragrafo 6. In caso di irreperibilità dei creditori, le relative somme verranno trattate in conformità a quanto previsto al paragrafo 6 V. In generale, nella sua qualità di successore a titolo particolare del Fallimento, QAI potrà intervenire nei giudizi pendenti, ove possibile, chiedendo l'estromissione della Procedura. Per quanto attiene le sorti del Giudizio Banche ad esito dell'esecuzione del concordato, si rimanda al par. 6 I. f). In virtù di quanto sopra, non vi è alcun motivo ostativo per cui, una volta intervenuta l'Omologazione Definitiva della Proposta, il Fallimento debba restare aperto fino a che i giudizi pendenti non si saranno conclusi; al contrario, il Fallimento potrà essere dichiarato chiuso ai sensi del secondo comma dell'art. 130 L.F. e, successivamente al versamento dell'Apporto da parte dell'Assuntore, il Curatore potrà dar corso al pagamento dei creditori definitivamente ammessi al passivo, nonché degli importi transattivi in favore delle Banche Convenute nei termini della Proposta. Qualora necessario, successivamente all'Omologazione Definitiva l'Assuntore rimetterà all'attenzione della S.V. Ill.ma, mediante apposite istanze, ogni necessaria determinazione sia in merito alle modalità di deposito delle somme giacenti sul conto corrente della Procedura, sia in relazione alle modalità di esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori concorsuali o delle Banche Convenute, nel pieno rispetto dell'art. 136 L.F."

Con nota presentata il 13.05.2025 l'avv. Daniela De Rosa nella qualità di curatore del fallimento n. 19/2015 ha espresso - in ragione della disposizione ex art. 125 l. fall. - su detta proposta di



concordato fallimentare e ha – in particolare – rilevato che *“tutti gli assets della procedura sono già stati oggetto di liquidazione e che la possibilità di reperire ulteriore attivo è subordinata essenzialmente all’esito favorevole dell’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nonché a quello del giudizio contro gli istituti di credito, attualmente pendenti rispettivamente avanti il Tribunale di Roma (R.G. 48364/17) e la Corte di Appello di Roma (R.G. 6517/22). Indipendentemente dall’esito dei relativi procedimenti, peraltro caratterizzati da un’alea piuttosto elevata stante la complessità delle questioni trattate, si evidenzia che per entrambi i giudizi sarà possibile addivenire ad una pronuncia definitiva, indispensabile per effettuare ulteriori riparti in favore dei creditori, non prima di cinque/sette anni. Con riferimento al primo procedimento si precisa che la curatela ha transatto con otto dei diciassette convenuti e che alcune delle parti rimaste in giudizio non appaiono adeguatamente patrimonializzate. Inoltre, per quanto riguarda il secondo giudizio, è presumibile ritenere che la parte che risulterà soccombente ricorrerà in Cassazione, con conseguente impossibilità di procedere in tempi brevi sia al riparto di ulteriori somme che alle operazioni di chiusura del fallimento. Lo scrivente curatore, pertanto, nel condividere le deduzioni della QAI sulla convenienza della proposta rispetto alla prosecuzione della procedura, esprime parere FAVOREVOLE alla proposta di concordato fallimentare deposita da Quantius Alternative Investments S.p.a.”.*

Con nota presentata il 14.07.2025 il curatore ha prodotto nulla osta degli istituti di credito alla definizione transattiva – come da proposta della società Quantius Alternative Investments S.p.A. – del procedimento n.r.g. 6517/2022 presso la Corte di Appello di Roma.

3. L’omologa

Questo Tribunale rileva – a fronte della complessità del procedimento – che con decreto del 28.07.2025 il GD ha dichiarato improcedibile la domanda di concordato fallimentare presentata dalla società Bluex S.r.l. e ha disposto – in particolare – gli adempimenti previsti dalle disposizioni ex artt. 124 e 125 e segg. l. fall. per la proposta di concordato fallimentare presentata dalla società Quantius Alternative Investments S.p.A. con fissazione del termine dal 01.09.2025 al 30.09.2025 per il voto dei creditori.

Con nota presentata il 05.08.2025 il curatore ha prodotto evidenza delle comunicazioni eseguite ai creditori in ragione della disposizione ex art. 31 bis l. fall. e con nota presentata il 06.08.2025 ha prodotto ulteriore evidenza delle comunicazioni eseguite in ragione della disposizione ex art. 31 bis l. fall. e evidenza della comunicazione eseguita ai creditori tramite pec.

Con nota presentata il 01.10.2025 il curatore ha dato conto che era pervenuta una dichiarazione di dissenso all’approvazione della proposta di concordato fallimentare da parte del creditore OMCI Aeronautica S.r.l. ammesso per Euro 1.317.588,67 in via chirografaria al passivo del fallimento n. 19/2015 e – in ragione della disposizione ex art. 129 l. fall. – ha rilevato che *“CREDITI IPOTECARI/PRIVILEGIATI SPECIALI DEGRADATI A CHIROGRAFO: Euro 121.461.331,55 di cui Euro 0,00 ammessi al voto1 CREDITI CHIROGRAFARI: Euro 42.942.913,59 di cui Euro 28.422.422,19 ammessi al voto1 TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI AMMESSI AL VOTO: Euro 28.422.422,19 MAGGIORANZA: Euro 14.211.212,00 CREDITORI DISSENZIENTI: Euro 1.317.588,67 CREDITORI CONSENZIENTI: Euro 27.104.833,52”.*

Pertanto, il curatore ha rilevato che *“sulla base delle espressioni di voto pervenute la proposta di concordato fallimentare deve ritenersi approvata, essendo stata raggiunta la maggioranza di cui all’art. 128 L.F.”.*

Ne discende che la proposta di concordato presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. è stata approvata e a fronte dell’intervenuta approvazione è stata proposta domanda di omologa da parte della proponente Quantius Alternative Investments S.p.A. e disposti gli adempimenti previsti dalla disposizione ex art. 129 l. fall.

4. L’opposizione presentata da Dario Cominotti



Con ricorso presentato il 27.10.2025 Dario Cominotti ha rilevato che *“il Giudice Delegato, a fronte della presenza di altra proposta di concordato fallimentare inoltrata dalla società Quantius Alternative Investments Spa, in virtù della relazione resa al riguardo dal Curatore Fallimentare, riteneva improcedibile la domanda di concordato proposta dal Cominotti (All.1); - Che, avverso siffatto decreto di improcedibilità proponeva reclamo il Sig. Cominotti Dario il cui giudizio rubricato al numero di RG 2328/2025, risulta pendente davanti al Tribunale di Civitavecchia con udienza di discussione fissata per il prossimo 4.12.2025 (All.2); - Che, con ulteriore istanza del 23.10.2025, il Sig. Dario Cominotti inoltrava una nuova proposta di concordato fallimentare la quale, se da una parte provvedeva ad individuare le criticità che accompagnavano la proposta concordataria presentata dalla Quantius Alternative Investments Spa, dall'altra esprimeva con dovizia di particolari le ragioni per le quali la propria proposta dovesse considerarsi migliorativa rispetto a quella della Quantius Alternative Investments Spa (All.3); - Che, nelle more di tali vicissitudini giudiziarie, il Giudice Delegato al Fallimento, con decreto emesso in data 3.10.2025 e pubblicato in data 8.10.2025 ai sensi dell'art. 129 Legge Fallimentare, ammetteva la proposta di concordato fallimentare inoltrata dalla Società Quantius Alternative Investments Spa, fissando il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali opposizioni (All.4); - Che, il Sig. Dario Cominotti, fermo restando il reclamo presentato avverso la propria domanda di concordato e ferma restando l'ulteriore e nuova proposta di concordato presentata in data 23.10.2025, avverso il decreto di ammissione della proposta di concordato presentata dalla Società Quantius Alternative Investments Spa, intende proporre, così come in effetti merca al presente atto propone, opposizione ritenendo la medesima non ammissibile, anche a fronte ed in virtù della circostanza secondo la quale la proposta concordataria da egli presentata deve ritenersi palesemente migliorativa per il ceto creditorio”*.

L'opponente ha – in particolare – dedotto che la sua proposta deve ritenersi proposta tempestiva di concordato fallimentare e che i creditori dovevano essere notiziati della proposta presentata dallo stesso.

L'opponente ha quindi rilevato che *“In primo luogo: balza immediatamente all'occhio un elemento fondamentale: a fronte di un attivo di soli euro 4.512.131,69 rappresentato dal saldo dei c/c bancari intestati al fallimento alla data del 15.3.2025, l'assuntore si impegna a versare, a favore dei creditori ammessi al passivo, l'importo complessivo di euro 24.431.755,11, oltre alle spese della procedura in prededuzione che non è dato conoscere”* e che *“In secondo luogo: per poter utilizzare l'importo di euro 57.982.228,10 di crediti, allo stato non ripartibili ai sensi dell'art. 113 L.F., portato dalle somme versate dalla Banche a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 14832/25 l'assuntore si impegna al “versamento di natura transattiva - nella prospettiva della definizione tombale della lite” dell'importo di Euro 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00), in parziale restituzione della maggior somma già versata all'esito della sentenza n. 14832/25 del Tribunale di Roma, in favore di ciascuno dei 5 istituti di credito che hanno proposto gravame tuttora pendente presso la Corte di Appello di Roma (RG 6517/22) entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'omologa definitiva del concordato”*.

Parte opponente ha quindi dedotto la convenienza della sua proposta rispetto alla proposta presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. e la convenienza rispetto alla prosecuzione dell'attività liquidatoria.

Pertanto, l'opponente ha domandato a questo Tribunale di *“1) Rigettare e/o revocare per i motivi di cui in premessa il Decreto di ammissione alla proposta di Concordato Fallimentare della Società Privilege Yard Spa di cui al procedimento RG 19/2015 emessa dal Giudice Delegato in data 3.10.2025, pubblicato in data 8.10.2025 ed inoltrato dalla Società Quantius Alternative Investment S.p.A. 2) accertare dichiarare e statuire l'ammissibilità della proposta di concordato fallimentare prodotta da Cominotti Dario 3) in via subordinata, previa ammissione della proposta di concordato fallimentare prodotta da Cominotti Dario, indire procedura competitiva finalizzata alla scelta della proposta più conveniente per il ceto creditorio 4) emettere ogni altra statuizione come per legge”*.

Con memoria presentata il 03.12.2025 nell'ambito del procedimento n.r.g. 2470/2025 la società Quantius Alternative Investments S.p.A. ha contestato la domanda presentata da Dario Cominotti e



ha eccepito il suo difetto di legittimazione a proporre reclamo e/o opposizione all'omologa e ha rappresentato la convenienza della proposta presentata rispetto a quella di Dario Cominotti.

Pertanto, la società Quantius Alternative Investments ha domandato a questo Tribunale di *“omologare il concordato fallimentare proposto da Quantius Alternative Investments S.p.A. con ricorso depositato in data 31.3.2025, così come modificato ed integrato con memoria integrativa depositata in data 4.4.2025; autorizzare e dare mandato sin d'ora alla Curatrice a compiere tutti gli atti necessari affinché Quantius Alternative Investments S.p.A. possa adempiere al concordato secondo quanto indicato nella Proposta ex art. 124 L.F., e in particolare a: i. informare la Proponente, con comunicazione da inoltrarsi anche a mezzo p.e.c., dell'intervenuta definitività del decreto di omologa del concordato in favore di Quantius Alternative Investments S.p.A. per mancanza di impugnazioni nei termini, ai sensi dell'art. 129 L.F ii. eseguire direttamente i pagamenti ai creditori e quelli in favore delle c.d. Banche Convenute nei limiti di quanto previsto nella Proposta di concordato, utilizzando, oltre al versamento che verrà effettuato dall'Assuntore, i fondi già presenti nei conti correnti della Procedura. A tal fine, il conto corrente su cui sono depositati i fondi della Procedura resterà aperto fintantoché tutti i pagamenti concordatari, inclusi quelli in favore delle c.d. Banche Convenute, come meglio precisato al par. 6 della Proposta, saranno stati eseguiti da parte della Curatrice con le modalità e nei termini previsti dalla Proposta stessa; inoltre, determinare le modalità per il passaggio a Quantius Alternative Investments S.p.A. di tutti i beni, partecipazioni, crediti, fi scali e non, maturati o maturandi, attività, diritto e/o ragione suscettibile di valutazione economica di pertinenza e titolarità del Fallimento e di ogni diritto di pertinenza della massa, incluse tutte le azioni già avviate o comunque autorizzate dal Giudice Delegato del fall. Privilege Yard S.p.A.; assumere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari per la prosecuzione delle azioni promosse dal fall. Privilege Yard S.p.A., ivi inclusi i provvedimenti concernenti la sostituzione processuale del Fallimento medesimo nei giudizi già avviati e la revoca dei mandati ai legali incaricati da quest'ultimo, talché sia esclusa per qualsiasi ragione o causa l'improcedibilità dei giudizi medesimi”*.

4.1 Sulla qualificazione della domanda

La domanda presentata il 27.10.2025 – nell'ambito del procedimento n.r.g. 2470/2025 poi riunito al fallimento n. 19/2015 – da Dario Cominotti risulta qualificabile – pur prescindendo dall'intestazione quale reclamo ex art. 26 l. fall. – quale opposizione all'omologa della proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A.

Depone per detta qualificazione la stessa struttura della domanda presentata da Dario Cominotti rispetto all'interesse concretamente perseguito dallo stesso.

La domanda presentata da Dario Cominotti rileva che la stessa è proposta *“AVVERSO ED IN OPPOSIZIONE al Decreto di ammissione alla proposta di Concordato Fallimentare della Società Privilege Yard Spa di cui al procedimento RG 19/2015 emessa dal Giudice Delegato in data 3.10.2025, pubblicato in data 8.10.2025 ed inoltrato dalla Società Quantius Alternative Investment S.p.A.”*(cfr. pag. 1 ricorso).

Risulta che il decreto del 03.10.2025 è il provvedimento con il quale il GD del fallimento n. 19/2015 – preso atto della relazione del curatore con la quale ha informato il GD dell'intervenuta approvazione da parte dei creditori della proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. - ha disposto gli adempimenti previsti dalla disposizione ex art. 129 l. fall.

Ne discende che la detta domanda presentata da Dario Cominotti deve essere qualificata quale opposizione all'omologa del concordato fallimentare, posto che l'opposizione si propone con ricorso con la forma prevista dalla disposizione ex art. 26 l. fall. – verosimilmente il punto a fronte del quale è stata richiamata detta disposizione – il decreto del 03.10.2025 è un provvedimento interno al procedimento e avente natura ordinamentale - di talché lo stesso non può essere impugnato in quanto inidoneo a incidere posizioni soggettive attese la natura procedimentale dello stesso -, la



struttura della difesa svolta diretta a rappresentare la ritenuta maggior convenienza della sua proposta rispetto a quella presentata dalla società Quantius Alternative Investments S.p.A. e il dato che – all’atto della presentazione di detta domanda – era ancora in corso il diverso e autonomo procedimento n.r.g. 2328/2025 concernente il reclamo ex art. 26 l. fall. presentato dallo stesso Dario Cominotti nei confronti del provvedimento del GD con il quale era stata dichiarata l’improcedibilità della prima proposta di concordato fallimentare presentata dallo stesso.

Depone per detto approdo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che *“il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo, ai sensi della L. Fall., art. 26, contro il provvedimento, emesso dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori (in quel caso, di autorizzazione del curatore alla rinuncia alla liquidazione di uno o più beni), non sia impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, avendo natura ordinatoria e non decisoria (Cass. 3 luglio 2019, n. 17835; Cass. 25 febbraio 2019, n. 5447). Del pari, si è condivisibilmente ritenuto (cfr. Cass. 4 luglio 2012, n. 11153), in fattispecie limitrofa, sia pure non coincidente, in tema di concordato fallimentare, che il provvedimento con il quale il giudice delegato, successivamente all'approvazione di una proposta, dispone che il curatore dia comunicazione al proponente, affinché questi richieda l'omologazione, è un atto ordinatorio endoprocedimentale, non decisorio né definitivo, sicché il diverso proponente, la cui proposta, pur approvata, sia stata pretermessa, non può avanzare ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto confermativo del provvedimento in sede di reclamo, questo non precludendogli di far valere la sua proposta con l'opposizione all'omologazione della proposta altrui”* (Cass., Sez. I civile, 26.08.2021 n. 23487).

Ne discende che risulta la coerenza della struttura della domanda che si dirige contro non tanto il provvedimento del GD – anche a fronte della natura procedimentale del decreto del 03.10.2025 – ma contro la proposta di concordato fallimentare presentata dalla società Quantius Alternative Investments S.p.A.

4.2 Sulla prospettata mancata comunicazione ai creditori della proposta presentata da Dario Cominotti

L’opponente deduce che la sua proposta doveva essere considerata proposta tempestiva e che doveva essere comunicata ai creditori e che *“non essendo revocabile in dubbio che l’interpretazione complessiva dell’art. 125 l.f. letta in combinato disposto con l’art.128 l.f. è quella finalizzata a far sì che la scelta ricada sulla proposta più conveniente, non è altresì revocabile in dubbio che l’unico elemento di discriminazione è quindi rappresentato dalla verifica afferente alla convenienza della proposta. A tal uopo, è stato infatti affermato che “...ai creditori doveva essere data notizia del deposito della successiva proposta affinché, nel formare il proprio convincimento sulla convenienza delle precedenti proposte, fossero adeguatamente informati anche delle ulteriori possibilità loro offerte (Trib. Milano 7.4.2008). In forza di tali considerazioni, è quindi evidente che il risultato finalizzato a scegliere la proposta più conveniente per il ceto creditorio, lo si può raggiungere solo attraverso un confronto ragionato ed obiettivo delle proposte”*.

Risulta che l’opponente non può dolersi della mancata comunicazione ai creditori della sua proposta quale proposta concorrente o tantomeno anche al solo fine di notificare ai creditori la presenza di altra proposta di concordato fallimentare ulteriore a quella presentata dalla società Quantius Alternative Investments S.p.A.

La complessa ricostruzione procedimentale eseguita risulta indispensabile a rappresentare le ragioni per le quali non è stata trasmessa ai creditori la proposta di concordato fallimentare, in quanto Dario Cominotti ha presentato detta proposta dopo l’avvenuta trasmissione ai creditori per il voto della proposta presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A.

Risulta utile richiamare che:



- il primo atto di interesse al procedimento da parte di Dario Cominotti è stata la richiesta ex art. 90 l. fall. presentata il 29.05.2025 e accolta con decreto del 30.05.2025 per ottenere copia della documentazione concernente composizione e dettagli dello stato passivo, composizione e dettagli dell'attivo già realizzato e da realizzare; eventuali riparti eseguiti; eventuali giudizi in corso con l'indicazione degli stessi e dello stato dei giudizi; disponibilità della procedura (giacenza sui conti correnti; stima delle spese in prededuzione ancora da sostenere ivi compresi il compenso del Curatore e dei professionisti incaricati dal fallimento;
- l'opponente ha quindi - dopo - presentato manifestazione di interesse a acquisire la res litigiosa - costituita dalla pretesa risarcitoria del fallimento e oggetto del procedimento n.r.g. 6517/2022 presso la Corte di Appello di Roma - come da proposta dallo stesso trasmessa al curatore che - con nota presentata il 02.07.2025 - ha prodotto nel fallimento n. 19/2015;
- con decreto del 28.07.2025 il GD - a fronte del parere negativo espresso dal curatore sul dare seguito a detta manifestazione di interesse all'acquisto della res litigiosa per la pendenza della proposta di concordato fallimentare di Quantius Alternative Investments - dichiarava il non luogo a procedere su detta istanza di Dario Cominotti dando atto - nel tessuto della motivazione - di ampia rappresentazione dell'esistenza della proposta di concordato fallimentare presentata dalla società Quantius Alternative Investments S.p.A. - con l'indicazione anche che detta proposta era stata presentata il 31.03.2025 -, di talché Dario Cominotti era a conoscenza di detta proposta in quanto detto provvedimento è stato comunicato allo stesso.

Nonostante che Dario Cominotti abbia avuto - autorizzazione del 30.05.2025 - accesso a ampia documentazione del fallimento n. 19/2015 e avuto conoscenza - decreto del 28.07.2025 - della proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A., lo stesso non ha presentato domanda di concordato fallimentare ma solo una manifestazione di interesse a acquistare la detta res litigiosa.

Risulta quindi che:

- con decreto del 31.07.2025 il GD ha disposto - in ragione della disposizione ex art. 125 l. fall. - la trasmissione ai creditori per il voto dell'unica proposta di concordato fallimentare pendente a quella data e quindi della proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A.;
- l'opponente Dario Coinotti ha trasmesso il 14.08.2025 proposta di concordato fallimentare al curatore del fallimento n. 19/2015 - quindi dopo l'avvenuta trasmissione al voto della propsta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. - che il curatore ha prodotto il 04.09.2025 nel fallimento n. 19/2015;
- con decreto del 29.09.2025 il GD ha dichiarato l'improcedibilità della detta proposta di concordato in quanto pervenuto dopo l'avvenuta trasmissione al voto di altra proposta di concordato fallimentare, ma che detta improcedibilità doveva essere qualificata "allo stato" posto che l'eventuale non approvazione della proposta di concordato della società Quantius Alternative Investments S.p.A. avrebbe potuto consentire di prendere in considerazione detta altra proposta tanto che il dispositivo reca *"Dichiara - allo stato - improcedibile la proposta di concordato fallimentare presentata da Dario Cominotti. Prescrive al curatore di comunicare il presente provvedimento entro il 02.10.2025 al proponente Dario Cominotti con prescrizione di produrre entro il 07.10.2025 evidenza dell'adempimento"*.

L'opponente deduce che anche la sua proposta sarebbe dovuta essere stata comunicata ai creditori in ragione della disposizione ex art. 125 l. fall. e cita *"...ai creditori doveva essere data notizia del deposito della successiva proposta affinché, nel formare il proprio convincimento sulla convenienza delle precedenti proposte, fossero adeguatamente informati anche delle ulteriori possibilità loro offerte"* da Trib. Milano 07.04.2008.



La deduzione deve però essere correlata – anche in ragione della disposizione ex art. 112 c.p.c. – alla domanda presentata con l’opposizione da Dario Cominotti e quindi “1) Rigettare e/o revocare per i motivi di cui in premessa il Decreto di ammissione alla proposta di Concordato Fallimentare della Società Privilege Yard Spa di cui al procedimento RG 19/2015 emessa dal Giudice Delegato in data 3.10.2025, pubblicato in data 8.10.2025 ed inoltrato dalla Società Quantius Alternative Investment S.p.A. 2) accertare dichiarare e statuire l’ammissibilità della proposta di concordato fallimentare prodotta da Cominotti Dario 3) in via subordinata, previa ammissione della proposta di concordato fallimentare prodotta da Cominotti Dario, indire procedura competitiva finalizzata alla scelta della proposta più conveniente per il ceto creditorio”.

Domanda quindi volta a ottenere la qualificazione della sua proposta quale proposta concorrente a quella presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. e porla in competizione con la stessa ai fini dell’approvazione da parte dei creditori.

Nondimeno, la giurisprudenza richiamata dall’opponente è contraria alla sua stessa deduzione e a quanto domandato dallo stesso, posto che il richiamato provvedimento del Tribunale Ordinario di Milano - nella sua completezza - rileva che “letta la proposta che precede, rilevato che nel fallimento R. S.r.l. in liquidazione sono state presentate altre due proposte di concordato fallimentare e che, in relazione ad esse, è già stata disposta la comunicazione ai creditori e sono state aperte le operazioni di voto, ritenuto che, pendente il termine assegnato per le manifestazioni di voto, tale ulteriore proposta debba essere posta in un sostanziale stato di “quiescenza”, in attesa di verificare l’esito delle votazioni, considerando per un verso, che, apertosi il sub- procedimento finalizzato a consentire ai creditori di esprimere la propria volontà sulle precedenti proposte, si deve escludere, nel silenzio della legge che lo stesso possa retrocedere per effetto del deposito di nuove proposte (a maggior ragione in considerazione dell’abrogazione dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 125 L.F.) e per altro verso che, nelle more, l’acquisizione dei pareri del curatore e del comitato dei creditori darebbe luogo ad un inutile dispendio di attività; che tuttavia, è opportuno che il curatore dia notizia ai creditori del deposito di questa nuova proposta, affinché gli stessi, nel formare il proprio convincimento in ordine alla convenienza delle precedenti proposte, siano adeguatamente informati anche in ordine alle ulteriori possibilità loro offerte”.

Ne discende che è lo stesso precedente - citato dall’opponente - a confortare che non era e/o sarebbe stato predicabile una retrogradazione del procedimento per qualificare la proposta pervenuta – dopo la trasmissione al voto di altra proposta – quale proposta concorrente e quindi conforme a quanto deciso con il decreto del 28.07.2025 del GD del fallimento n. 19/2015.

Peraltro, risulta che detto procedimento pone l’evidenza che – semmai – la proposta tardiva potrebbe costituire oggetto di comunicazione notizia ai creditori per porli a conoscenza della pendenza di altre proposte di concordato fallimentare e – in tal modo – consentire ai creditori di valutare nel modo più ampio la convenienza della proposta oggetto di voto.

Sulla detta deduzione vale la pena rilevare – anche per inquadrare il dato giurisprudenziale richiamato quale principio applicabile ratione temporis - come la disposizione ex art. 125 l. fall. abbia conosciuto molteplici modifiche:

- “Sulla proposta di concordato il giudice chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, se ritiene la proposta conveniente, ne ordina la comunicazione immediata, con la indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata ai creditori, fissando un termine, non inferiore a venti nè superiore a trenta giorni dalla data del provvedimento, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione può essere scritta, in calce alla comunicazione. Delle dichiarazioni di voto è presa nota in apposito verbale sottoscritto dal giudice e dal cancelliere. In seguito alla proposta di concordato il giudice delegato può sospendere la liquidazione. Se vi sono degli obbligazionisti la proposta di concordato deve essere comunicata al



rappresentante degli obbligazionisti e il termine concesso ai creditori per far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissensi, deve essere raddoppiato” vigente al 15.07.2006;

- *“La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma. Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. Se le proposte sono più di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente. Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee” vigente dal 16.07.2006 al 31.12.2007 modifica con D.lgs. 169 del 2007;*
- *“La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma. Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee” vigente dal 01.01.2008 al 03.07.2009 modifica con D.lgs. 69 del 2009;*
- *“La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice*



delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma. Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee" vigente dal 19.10.2012 modifica con d.l. 179 del 2012 convertito con modificazione con L. 221 del 2012.

Il tenore delle diverse espressioni della disposizione ex art. 125 l. fall. pone l'accento sulla progressiva procedimentalizzazione degli adempimenti prevista dalla disposizione ex art. 125 l. fall., anche per meglio definire il procedimento concernente le proposte concorrenti di concordato fallimentare rispetto alla lacunosa disciplina prevista dall'originaria disciplina della legge fallimentare.

Ne discende che l'inciso della disposizione ex art. 125 l. fall. – vigente dal 19.10.2012 – che *"In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori"* e che *"prima che il giudice delegato ordini la comunicazione"* indica l'esistenza di una barriera procedimentale ultima a fronte delle quali le eventuali successive proposte di concordato non possono essere considerate tempestive e quindi non possono essere trattate quali proposte concorrenti.

Dette proposte quindi potranno essere considerate – quindi con l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla disposizione ex art. 125 l. fall. – solo ove le proposte trasmesse ai creditori abbiano trovato il loro dissenso.

L'indicazione di detto elemento temporale – assente nelle precedenti versioni della disposizione ex art. 125 l. fall. – depone quindi per la volontà del legislatore di dettare una specifica disciplina procedimentale per poter qualificare la tempestività e la concorrenza delle proposte di concordato fallimentare.

Approdo coerente con il condivisibile orientamento della giurisprudenza che ha rilevato che in tema di procedure concorsuali, la dichiarazione di improcedibilità della proposta di concordato fallimentare è conforme al dettato normativo dell'art. 125 l. fall., se il giudice delegato ha ordinato la comunicazione della proposta scelta dal comitato dei creditori e che è onere del proponente verificare l'eventuale proposizione di altre proposte, senza attendere comunicazioni formali da parte del curatore fallimentare (Cass., Sez. I civile, 19.05.2025 n. 13318 resa sulla dichiarata improcedibilità di proposta di concordato fallimentare dopo la trasmissione ai creditori per il voto di altre proposte di concordato fallimentare).

Pertanto, l'opponente Dario Cominotti non può dolersi della qualificazione quale proposta tardiva della sua proposta di concordato fallimentare, posto che lo stesso ha avuto ampio accesso al fascicolo del fallimento n. 19/2015 e ampio modo di poter conoscere la pendenza – all'epoca – di ben due proposte di concordato fallimentare presentate da Bluex S.r.l. – rinunciata – e da Quantius Alternative Investments S.p.A. e che – nonostante questo – lo stesso si è limitato a proporre solo una manifestazione all'acquisto della detta res litigiosa e nient'altro.



Ne discende che l'opponente Dario Cominotti ha avuto ampio margine di poter presentare proposta di concordato fallimentare e che non l'ha proposta, se non dopo l'avvenuta trasmissione ai creditori per il voto della proposta di concordato fallimentare presentata Quantius Alternative Investments S.p.A.

L'approdo è coerente con il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che *"La norma individua, dunque, una precisa scansione temporale, in cui l'ordine giudiziale di comunicazione della proposta ai creditori funge da "spartiacque" per l'avvio della fase della "votazione", e integra perciò un termine di "decadenza" per eventuali terzi che volessero presentare proposte concorrenti da sottoporre al meccanismo selettivo visto sopra. Eliminare la funzione preclusiva di quel provvedimento del giudice, e così ammettere la partecipazione alla procedura anche di proposte concorrenti pervenute dopo la sua adozione, significherebbe forzare un dato testuale e in sostanza svuotare di significato la norma, la quale individua nell'ordine del giudice delegato il provvedimento che al tempo stesso chiude una fase (quella selettiva, che si snoda attraverso il parere del curatore, il parere del comitato dei creditori, la valutazione giudiziale di ritualità della proposta, la scelta da parte del comitato dei creditori della proposta concorrente da sottoporre all'approvazione dei creditori e la possibilità che, su richiesta del curatore, il giudice delegato ne avvii anche altre al voto) per aprirne un'altra (quella della sottoposizione della proposta alla valutazione dei creditori, con assegnazione di un termine ristretto entro cui essi possono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso). 5.3. - Una simile vanificazione del dettato normativo non potrebbe nemmeno giustificarsi col principio di competitività, il quale, se da un lato resta assicurato dall'esistenza di un meccanismo che abilita e incoraggia la presentazione di proposte concorrenti, dall'altro non tollera né un'alterazione delle regole della competizione dettate dalla legge né possibili regressioni nella scansione procedimentale che, passando necessariamente attraverso la revoca di provvedimenti già adottati, finirebbero per dilatare i tempi (in tesi anche ripetutamente) di un procedimento che il legislatore vuole sollecito e tempestivo"* (Cass., Sez. I civile, 15.01.2026 n. 2819).

Ne discende che – in ragione della disposizione ex art. 112 c.p.c. – la domanda dell'opposizione – ricorso del 27.10.2025 e che si riporta *"1) Rigettare e/o revocare per i motivi di cui in premessa il Decreto di ammissione alla proposta di Concordato Fallimentare della Società Privilege Yard Spa di cui al procedimento RG 19/2015 emessa dal Giudice Delegato in data 3.10.2025, pubblicato in data 8.10.2025 ed inoltrato dalla Società Quantius Alternative Investment S.p.A. 2) accertare dichiarare e statuire l'ammissibilità della proposta di concordato fallimentare prodotta da Cominotti Dario 3) in via subordinata, previa ammissione della proposta di concordato fallimentare prodotta da Cominotti Dario, indire procedura competitiva finalizzata alla scelta della proposta più conveniente per il ceto creditorio"* – contrasta con la disposizione ex art. 125 l. fall. anche a fronte del riscontrato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

L'opponente non si è lamentato – peraltro - della mancata avvenuta comunicazione notizia della sua proposta ai creditori.

Nondimeno, vale la pena – anche a fronte della complessità del procedimento – confortare che detto condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha anche rilevato che *"4.2. - A ben vedere, non risulta nemmeno specificamente censurata la condivisibile affermazione del giudice a quo per cui la disposizione di cui all'art. 19.5 dello statuto "attiene ad un profilo di mera regolarità interna della decisione (o deliberazione) dell'organo amministrativo, all'evidenza privo di ricadute invalidanti rilevanti sul piano esterno, ossia opponibili ai terzi" e che "i principi di trasparenza e di "consenso informato" dei creditori siano comunque salvaguardati, in quanto di ogni atto, istanza o provvedimento resta traccia nel fascicolo della procedura cui ciascuno ha diritto di accedere, mentre resta ferma la possibilità per gli organi della procedura di adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori degli sviluppi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità. Ad essere escluso è solo il diritto incondizionato del proponente tardivo alla revoca dell'ordine del giudice delegato ex art. 125, comma 2, CCII e alla sospensione delle operazioni di voto. 5.4. - Le ulteriori argomentazioni svolte in punto di legittimazione alla contestazione della convenienza della proposta concordataria - che l'art. 129, comma 3, L.Fall., così come ora l'art. 245, comma 5, CCII, riservano, in sede di opposizione all'omologa, al solo creditore appartenente a classe dissenziente (quale non era nella specie CB) - sono prive di rilevanza, poiché il tema in discussione non*



riguarda il giudizio di omologazione, bensì, prima ancora, la regolarità della procedura di selezione e ammissione al voto delle proposte concorrenti. Il che, semmai, potrebbe ridondare sull'eventuale effetto preclusivo della mancata impugnazione, con reclamo, del provvedimento giudiziale di diniego della invocata sospensione delle operazioni di voto" (Cass., Sez. I civile, 08.02.2026 n. 2819).

Principio di diritto espresso che *"In tema di concordato fallimentare, una volta che il giudice delegato abbia ordinato la comunicazione ai creditori di una prima proposta, fissando il termine per far pervenire le rispettive eventuali dichiarazioni di dissenso, ai sensi dell'art. 125, comma 2, L.Fall., il soggetto che deposita una ulteriore proposta non ha diritto alla revoca del decreto del giudice delegato, né alla sospensione delle operazioni di voto, restando comunque possibile per gli organi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità, adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori circa detta sopravvenienza" (Cass., Sez. I civile, 08.02.2026 n. 2819).*

Ne discende la conferma che la trasmissione al voto della proposta di concordato fallimentare è una barriera temporale preclusiva, residuando l'eventuale possibilità di notiziare i creditori della sopraggiunta presenza di altre proposte di concordato fallimentare, sebbene detto adempimento procedimentale deve essere valutato rispetto alla soddisfazione di un interesse concreto – come il miglior soddisfacimento dei creditori o la tenuta della proposta anche per il profilo delle garanzie – posto che la comunicazione notizia non può costituire una sorta di remissione in termine extra ordinem, tanto che l'omessa notizia della proposta tardiva di concordato fallimentare non è sindacabile in sede legittimità ove abbia coerente e razionale motivazione.

Sul punto risulta opportuno – anche a fronte della complessità – rilevare ancora che l'opponente Dario Cominotti ha:

- trasmesso il 14.08.2025 al curatore proposta di concordato fallimentare e prodotta dal curatore – con nota del 04.09.2025 – nel fallimento n. 19/2015;
- trasmesso ulteriore proposta di concordato fallimentare al curatore e prodotta dal curatore – con nota del 24.10.2025 – nel fallimento n. 19/2015.

Risulta che la proposta trasmessa il 14.08.2025 al curatore - e prodotta il 04.09.2025 nel fallimento n. 19/2015 – risulta tardiva in quanto con decreto del 28.07.2025 il GD ha disposto la comunicazione – da eseguirsi entro il 05.08.2025 – della proposta di concordato presentata dalla società Quantius Alternative Investments S.p.A. ai creditori per il voto.

La proposta di concordato fallimentare presentata da Dario Cominotti e trasmessa il 14.08.2025 ha previsto:

- pagamento integrale delle spese del procedimento;
- il pagamento dei crediti ipotecari e privilegiati nella misura del 15.02%;
- il pagamento dei creditori chirografari per lo 0,00%.

Risulta l'evidenza che detta proposta tratta egualmente creditori ipotecari e privilegiati, senza che vi sia una specificazione e/o prospettazione di un diverso trattamento per l'assenza di ogni riferimento al valore del bene oggetto delle garanzie, di talché non risulta comprensibile se detti creditori siano trattati in modo peggiore rispetto all'alternativa costituita dalla prosecuzione dell'attività liquidatoria, oltre a risultare assente la degradazione a chirografo di detti crediti per la parte incapiante sulla percentuale in soddisfazione privilegiata, posto che l'opponente non ha prodotto eventuale atto di assenso di detti creditori a rinunciare a essere soddisfatti per la parte degradata per incapienza in chirografo.

Pertanto, risulta l'assenza di ogni prospettazione di soddisfazione dei creditori chirografari, di talché risulta non ammissibile una proposta di concordato che non preveda in alcun modo – anche a fronte



dell'assenza di una soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari come nel concordato preventivo – la soddisfazione dei creditori chirografari.

Risulta quindi l'aspetto anche della non corretta formazione delle classi – per i creditori indicati quali ipotecari e privilegiati – ma anche l'assenza di soddisfazione dei creditori chirografari, di talché la proposta assume anche un elemento qualificatorio di inammissibilità e quindi l'assenza di un elemento utile – un interesse concreto – dal dover trasmettere ai creditori la notizia di detta proposta per contrasto a disposizioni imperative quali le disposizioni ex artt. 2740 e 2741 c.c.

Pertanto, la proposta di concordato fallimentare di Quantius Alternative Investments S.p.A. prevede – a fronte dell'accordo con il ceto creditorio costituito dagli istituti di credito – il pagamento integrale delle spese in prededuzione, il pagamento integrale dei creditori privilegiati e la soddisfazione per il 8,75% dei creditori chirografari.

Elemento questo che depone – a fronte della tardività della proposta di concordato fallimentare presentata da Dario Cominotti – per l'assenza di un profilo di interesse concreto attuale al notificare i creditori di detta altra proposta di concordato fallimentare.

Risulta utile rappresentare che non è stata quindi una valutazione di convenienza economica – che è rimessa all'esclusivo apprezzamento dei creditori – bensì la valutazione procedimentale di una proposta di concordato fallimentare tardiva – in quanto presentata dopo che altra è stata trasmessa ai creditori del voto – e con evidenti violazioni delle disposizioni ex artt. 2740 e 2741 c.c.

Il rilievo sui diversi margini di soddisfazione quindi non risulta una valutazione di convenienza, ma il rinforzo motivazionale dell'assenza di un profilo di interesse concreto e attuale al medio procedimentale del notificare i creditori di detta altra proposta, posto che gli interessi – riportati dal detto orientamento della giurisprudenza di legittimità quale la massima soddisfazione dei creditori – la selezione non è stata eseguita ex ante bensì ex post la consumazione della barriera temporale preclusiva della trasmissione della proposta di concordato fallimentare ai creditori per il voto – in quanto eseguita dopo la trasmissione ai creditori per il voto sulla proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. – e quindi rientrante nella valutazione del criterio di opportunità riportato dal detto orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Pertanto, la proposta di concordato fallimentare trasmessa il 23.10.2025 al curatore da Dario Cominotti risulta presentata – non solo dopo l'avvenuta trasmissione di altra proposta ai creditori al voto – ma dopo l'intervenuta esecuzione delle operazioni di voto – eseguite dal 01.09.2025 al 30.09.2025 – e quindi dopo l'intervenuta approvazione da parte dei creditori della proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A.

4.2.1 Ancora su detta eccezione e abusività della condotta di Dario Cominotti

L'opponente Dario Cominotti ha:

- trasmesso il 14.08.2025 proposta di concordato fallimentare al curatore;
- reclamato ex art. 26 l. fall. il decreto del 29.09.2025 del GD con il quale è stata dichiarata l'improcedibilità di detta proposta di concordato fallimentare;
- trasmesso il 23.10.2025 altra proposta di concordato fallimentare al curatore e qualificata dal proponente quale "integrazione" della precedente proposta.

Rilevato che con decreto del 24.11.2025 il GD – riportato il procedimento sino all'epoca eseguita e quindi anche la pendenza del reclamo nei confronti del decreto del 29.09.2025 – ha rilevato che *"ritenuto che deve trovare conferma la dichiarata improcedibilità per le stesse motivazioni date con il decreto*



del 29.09.2025 di questo Giudice tanto se detta proposta debba considerarsi proposta integrativa di quella trasmessa al curatore il 14.08.2025 e se detta proposta debba considerarsi quale nuova proposta; ritenuto che la tardività della detta proposta è rafforzata dall'intervenuta approvazione della proposta di concordato fallimentare presentata dalla società Quantius Alternative Investments S.p.A. da parte dei creditori; ritenuto peraltro che se detta proposta – trasmessa il 23.10.2025 al curatore – debba considerarsi proposta integrativa di quella trasmessa il 14.08.2025 al curatore risulta che: il proponente Dario Cominotti ha presentato reclamo nei confronti del decreto del 29.09.2025 con il quale è stata dichiarata l'improcedibilità della proposta trasmessa il 14.08.2025 al curatore, di talché il proponente non può integrare la proposta di concordato in pendenza di un procedimento di reclamo, in quanto costituirebbe una lesione del vaglio del primo giudice costituito per legge che – nel caso di concordato fallimentare – è il GD posto che il vaglio del reclamo è limitato solo alla proposta dichiarata improcedibile; il proponente Dario Cominotti ha presentato detta proposta al GD – come risulta dalle conclusioni del ricorso – di talché risulta l'abusività processuale della condotta perché detto proponente ha proposto reclamo – competenza del Tribunale – con oggetto una specifica proposta di concordato e poi ha presentato una proposta – integrata – di quel concordato al GD, di talché non è dato comprendere se – con detta condotta – il reclamante intenda desistere dal reclamo posto che – in caso di accoglimento del reclamo – si avrebbero ben due proposte del concordato fallimentare dello stesso proponente; peraltro l'eventuale reclamo del presente provvedimento non può costituire integrazione dell'oggetto del procedimento di reclamo n.r.g. 2328/2025 in quanto sarebbe una violazione del divieto di integrazione della proposta di concordato in sede di reclamo quale allargamento ex post di quanto oggetto di reclamo; ritenuto quindi che dette criticità rilevano un profilo di inammissibilità della proposta trasmessa il 23.10.2025 al curatore; ritenuto che detto approdo è tanto più spendibile ove si considerasse la proposta trasmessa il 23.10.2025 al curatore quale nuova proposta posto che – in caso di accoglimento del reclamo – si avrebbero due – stavolta diverse – proposte di concordato fallimentare dello stesso proponente; ritenuto peraltro che risulta condivisibile il rilievo del curatore sulla fattibilità giuridica della proposta di concordato presentata dal proponente Dario Cominotti sul punto che "a fronte del versamento (peraltro non garantito) del fabbisogno concordatario (euro 20 mln.) da parte del proponente e del corrispondente svincolo in suo favore dell'importo corrisposto provvisoriamente dalle Banche (euro 57 mln.), nulla sia previsto per l'ipotesi di un esito sfavorevole del contenzioso con il ceto bancario e come il proponente possa garantire non solo la restituzione della somma acquisita all'attivo fallimentare, ma anche la manleva della procedura rispetto alla richiesta di restituzione delle somme da parte delle Banche".

Risulta l'evidenza che la proposta trasmessa il 23.10.2025 dall'opponente al curatore era tardiva e che la tardività risulta rafforzata a fronte del fatto che alla data del 23.10.2025 era intervenuta l'approvazione da parte dei creditori della proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. posto che il 30.09.2020 si sono chiuse le operazioni di voto.

Pertanto, tanto più l'intervenuta l'approvazione di una proposta di concordato fallimentare impedisce la retrocessione procedimentale e quindi risulta l'irrelevanza dell'eventuale comunicazione notizia di detta altra proposta in quanto fase processuale consumata per intervenuta approvazione del concordato fallimentare da parte dei creditori.

Peraltro, l'ulteriore proposta di concordato fallimentare – trasmessa il 23.10.2025 al curatore – prevedeva diversi margini di soddisfazione dei creditori rispetto alla precedente, di talché risulta la novità della detta proposta concordataria.

Approdo coerente con il condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che le modifiche alla proposta di concordato integrano una nuova proposta quando: i) mutano la natura dell'accordo proposto ai creditori (o meglio, cambiano la logica di superamento della situazione di crisi o di insolvenza nella quale versa la società), tanto da rendere necessario un nuovo controllo di ammissibilità da parte del tribunale, una rinnovazione dell'attività di valutazione dell'attestatore, una nuova votazione da parte dei creditori, i quali, alla luce delle modifiche introdotte, non possono più fare affidamento sull'assetto originario, per essere cambiate le caratteristiche fondamentali della proposta; ii) in aggiunta o in alternativa a quanto appena detto,



laddove mutano elementi della proposta che vanno ad incidere sull'impianto "satisfattorio" del ceto creditorio, quali, inter alia: il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza (Cass., Sez. I civile, 22.07.2022 n. 22988) e che in tema di concordato preventivo, quando intervengono modifiche della proposta che vanno ad incidere sull'impianto satisfattorio del ceto creditorio (ad esempio modificando il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza), ovvero mutano la natura dell'accordo o la logica di superamento della situazione di crisi o insolvenza in cui si trova il debitore (Cass., Sez. I civile, 06.05.2024 n. 12137).

La condotta dell'opponente deve quindi anche essere apprezzata sotto il profilo dell'abusività della stessa.

L'opponente Dario Cominotti ha avuto ampio accesso al fascicolo da maggio 2025 e non ha presentato alcuna proposta di concordato fallimentare, ma solo una manifestazione di interesse all'acquisto della res litigiosa costituita dal giudizio promosso dal fallimento n. 19/2015 nei confronti di diversi istituti di credito e oggetto del procedimento n.r.g. 6517/2022 presso la Corte di Appello di Roma.

Pertanto, prevenuto l'opponente dalla trasmissione ai creditori di altra proposta di concordato fallimentare, lo stesso non può dolersi dell'essere incorso in detta preclusione in quanto dovuto o a una sua scelta – presentare la detta manifestazione di interesse all'acquisto della res litigiosa – o per la sua inerzia.

Opponente che nella pendenza del reclamo ex art. 26 l. fall. nei confronti del decreto del 29.09.2025 – procedimento n.r.g. 2328/2025 – ha presentato al GD ulteriore proposta di concordato fallimentare – senza rinunciare al reclamo – e qualificata quale integrazione di quella precedente e oggetto di reclamo al Tribunale con la conseguenza che:

- l'opponente Dario Cominotti ha presentato reclamo nei confronti del decreto del 29.09.2025 con il quale è stata dichiarata l'improcedibilità della proposta trasmessa il 14.08.2025 al curatore, di talché il proponente non poteva integrare la proposta di concordato in pendenza di un procedimento di reclamo, in quanto avrebbe costituito una lesione del vaglio del primo giudice costituito per legge che – nel caso di concordato fallimentare – è il GD posto che il vaglio del reclamo era limitato solo alla proposta dichiarata improcedibile;
- l'opponente Dario Cominotti ha presentato detta proposta al GD – come risulta dalle conclusioni del ricorso – di talché risulta l'abusività processuale della condotta perché detto proponente ha proposto reclamo – competenza del Tribunale – con oggetto una specifica proposta di concordato e poi ha presentato una proposta "integrata" – sebbene qualificabile quale nuova proposta a fronte del diverso margine di prospettata soddisfazione dei creditori – di quel concordato al GD, di talché non sarebbe stato possibile comprendere se – con detta condotta – il reclamante avesse inteso desistere dal reclamo, posto che – in caso di accoglimento del reclamo – si avrebbero ben due proposte del concordato fallimentare – a fronte dei diversi margini di soddisfacimento dei creditori - dello stesso proponente;
- l'eventuale reclamo del decreto del 29.09.2025 non avrebbe potuto costituire integrazione dell'oggetto del procedimento di reclamo n.r.g. 2328/2025 in quanto sarebbe stata una violazione del divieto di integrazione della proposta di concordato in sede di reclamo quale allargamento ex post di quanto oggetto di reclamo.

Ne discende anche un elemento di grave confusività delle contestazioni dell'opponente, posto che lo stesso ha presentato ben due diverse proposte di concordato fallimentare – a fronte della diversa prospettazione di soddisfazione dei creditori – senza specificare quale intenda coltivare.



La confusività e la condotta dello stesso devono essere quindi apprezzati – oltre per riscontrare la tardività delle proposte e l'assenza di un profilo di opportunità di notiziare i creditori di dette altre proposte – quali elementi per vagliare l'assenza di un profilo concreto all'opposizione – come eccepito dalla proponente Quantius Alternative Investments S.p.A. – posto che anche l'assenza di un profilo di opportunità e di concreto interesse alla comunicazione notizia delle proposte di concordato fallimentare presentate da Dario Cominotti impedisce di verificare la presenza di un concreto suo interesse all'opposizione.

Risulta evidente che l'interesse perseguito dall'opponente Dario Cominotti – ancora si rileva a fronte della disposizione ex art. 112 c.p.c. – risulta essere costituito da una pretesa inammissibile remissione in termini per poter qualificare la sua proposta e/o le sue proposte di concordato fallimentare quali proposte concorrenti senza poi che sia specificata quale proposta lo stesso intenda coltivare.

4.3 Sulla prospettata convenienza

L'opponente Dario Cominotti eccepisce che la sua proposta di concordato fallimentare sarebbe preferibile in quanto più conveniente rispetto a quella presentata dalla società Quantius Alternative Investments S.p.A.

L'eccezione risulta assorbita dalla rilevata tardività delle proposte presentate dall'opponente Dario Cominotti, sebbene – a fronte della complessità del procedimento – risulta ancora utile rilevare – in ragione della disposizione ex art. 112 c.p.c. – l'oggetto della domanda dell'opponente che – dopo aver domandato l'ammissione della sua proposta di concordato fallimentare – si riporta “3) *in via subordinata, previa ammissione della proposta di concordato fallimentare prodotta da Cominotti Dario, indire procedura competitiva finalizzata alla scelta della proposta più conveniente per il ceto creditorio* 4) *emettere ogni altra statuizione come per legge*”.

Il dato espressivo della domanda è in parte generico, posto che l'opponente non chiarisce se intenda riferirsi alla proposta trasmessa il 14.08.2025 o la proposta trasmessa il 23.10.2025.

Pertanto, risulta eccedente il perimetro procedimentale della disposizione ex art. 125 l. fall. l'indizione di una “*procedura competitiva finalizza alla scelta della proposta più conveniente per il ceto creditorio*”, in quanto la valutazione della convenienza è attribuita agli stessi creditori.

Pertanto, risulta ancora che l'opponente pretende di ottenere una retrogradazione del procedimento – come una remissione in termini – per poter qualificare la sua – le sue – proposta di concordato fallimentari quali proposte concorrenti.

Risulta peraltro che la società Quantius Alternative Investments S.p.A. ha contestato l'eccezione dell'opponente sulla maggior convenienza della proposta, di talché risulta affrontabile anche detto rilievo a fronte della contestazione specifica presentata dall'opponente.

La proposta di Quantius Alternative Investments prevede in termini generali la soddisfazione:

- integrale delle spese in prededuzione;
- integrale dei creditori privilegiati;
- al 8,75% dei creditori chirografi.

La proposta dell'opponente è trasmessa il 14.08.2025 in termini generali prevede la soddisfazione:

- integrale delle spese in prededuzione;
- al 15,02% dei creditori ipotecari e privilegiati;
- al 0,00% dei creditori chirografari.



La proposta trasmessa il 14.08.2025 da Dario Cominotti prevede – in particolare – che *“la presente proposta è stata elaborata con la previsione del completo e totale trasferimento al proponente/assuntore oltre che delle azioni di pertinenza della massa, anche dei beni, presenti e futuri, maturati e maturandi, dei diritti, pretese e azioni relative a diritti contestati e/o litigiosi compresi nell’attivo della procedura”* e che lo stesso propone che *“La misura del c.d. “APPORTO” massio che l’Assuntore si obbliga ad integrare alla liquidità già nella disponibilità della Procedura, è stabilito nella somma omnicomprensiva di Euro 15.500.000,00 (euro quindimilionicinquecentomila/00) da intendersi quale “APPORTO” massimo comprensivo quindi anche dell’importo cauzionale di Euro 15.500.000,00”* e che *“L’“APPORTO” massimo di Euro 15.500.000,00 verrà versato nel conto di titolarità della procedura entro il termine di giorni 60 lavorativi dalla comunicazione del provvedimento di omologazione della proposta”*.

Nondimeno, l’opponente non ha fornito elementi da quali verificare la sua solvibilità e l’esistenza di garanzie per il corretto adempimento di quanto dallo stesso prospettato.

Peraltro, nulla è detto rispetto alla sorte della lite oggetto del procedimento n.r.g. 6517/2022 presso la Corte di Appello di Roma nell’ipotesi ove il fallimento n. 19/2025 risulti eventualmente soccombente con il conseguente obbligo restitutorio la liquidità tratta in ragione della sentenza di primo grado, posto che l’opponente non ha precisato se intenda coltivare il procedimento o intenda estromettere il fallimento n. 19/2015 o fornito garanzie per il pronto adempimento dell’obbligo restitutorio conseguente all’accoglimento dell’appello.

La proposta trasmessa il 23.10.2025 prevede termini simili ma con la precisazione che l’importo da versare per l’assunzione è per Euro 20.015.923,42 e prevede in termini generali la soddisfazione:

- integrale delle spese in prededuzione;
- 100% dei creditori privilegiati;
- 10% dei creditori chirografari.

Il confronto tra le stesse proposte dell’opponente non regge la coerenza dell’impegno prospettato a fronte della diversità dei dati dallo stesso prospettato in termini di passivo da soddisfare, in termini di distribuzione dell’apporto per singola classe che – peraltro – non è neanche quantificato dallo stesso e in termini di classamento dei creditori – ipotecari trattati diversamente nelle due proposte senza che vi sia elemento dal quale trarre detta differenziazione di trattamento, posto che:

- proposta trasmessa il 14.08.2025:
 - spese di procedura in prededuzione stimate Euro 1.200.000,00 pagamento integrale;
 - crediti in prededuzione residui per Euro 0,00 in quanto interamente pagati;
 - crediti ipotecari e crediti privilegiati residui Euro 125.276.865,27 pagamento nella misura del 15,02% pari a Euro 18.812.131,69;
 - crediti chirografari residui Euro 42.919.134,94 pagamento nella misura del 0,00%;
- proposta trasmessa il 23.10.2025:
 - spese della procedura concordataria in prededuzione – stima – Euro 450.000,00 pagamento integrale;
 - crediti in prededuzione residui Euro 0,00 in quanto interamente pagati;
 - crediti privilegiati residui Euro 8.750.613,50 pagamento nella misura del 100% pari a Euro 8.750.613,77;
 - crediti chirografi residui Euro 42.919.134,94 sommati ai crediti ipotecari residui Euro 116.855.000,56 per un totlae diEuro 159.774.135,50 pagamento nella misura del 10% pari a Euro 15.977.413,55.

Peralto, nella proposta del 23.10.2025 l’opponente Dario Cominotti introduce l’elemento di novità dell’esito del procedimento n.r.g. 6517/2022 presso la Corte di Appello di Roma posto che rileva che *“per poter utilizzare l’importo di Euro 57.982.228,10 di crediti, allo stato non ripartibili ai sensi dell’art. 113*



L. F., portato dalle somme versate dalla Banche a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 14832/2025 l'assuntore si impegna al "versamento di natura transattiva – nella prospettiva della definizione tombale della lite" dell'importo di Euro 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00), in parziale restituzione della maggior somma già versata all'esito della sentenza n. 14832/25 del Tribunale di Roma, in favore di ciascuno dei 5 istituti di credito che hanno proposto gravame tuttora pendente presso la Corte di Appello di Roma (RG 6517/22) entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'omologa definitiva del concordato" e che "nel caso che ci occupara la condizioni non dipende dalla volontà o dall'adempimento dell'assuntore, ma da terzi estranei alla procedura (le banche); l'esito della transazione è incerto, poiché il giudizio d'appello non è ancora stato trattato, e nessun accordo vincolante risulta sottoscritto. Nell'ipotesi in cui la transazione con le banche non dovesse essere definita il piano concordatario resterebbe letteralmente "al palo" in quanto il proponente non indica fonti alternative per fare fronte alle proprie obbligazioni".

Il punto è fondamentale posto che ancora l'opponente non precisa l'esito che avrà per il fallimento n. 19/2015 l'eventuale esito negativo del procedimento n.r.g. 6517/2022 presso la Corte di Appello di Roma e le modalità di adempimento dell'obbligo restitutorio anche a fronte del fatto che lo stesso rileva – clausola G denominata "Clausola limitativa della responsabilità" - che "l'offerta ai creditori è stata formulata sulla base del passivo risultante alla data della Proposta. Pertanto, la responsabilità dell'Assuntore è espressamente limitata ai soli crediti ammessi al passivo della Procedura alla data di riferimento; per effetto dell'omologazione definitiva del concordato, l'Assuntore non sarà tenuto, a qualsivoglia titolo, a corrispondere alcun pagamento in eccesso rispetto agli importi stabiliti nella presente proposta".

La proposta presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. prevede – in particolare – che "La presente Proposta prevede il trasferimento all'Assuntore, oltre che delle azioni di pertinenza della massa, anche di tutti i beni, crediti, anche di natura fiscale, presenti e futuri, maturati e maturandi, dei diritti, pretese e azioni relative a diritti contestati e/o litigiosi compresi nell'attivo della Procedura, ancorché non espressamente elencati, come meglio precisato al precedente paragrafo 4. Fatto salvo il rispetto dell'ordine delle prelazioni dei creditori della Procedura, la presente Proposta non prevede la formazione di specifiche classi" e che "Data la presenza di ingenti somme indisponibili poiché incamerate dal Fallimento in via provvisoria e con riserva di ripetizione ad esito del Giudizio Banche, è evidente che sintantoché quest'ultimo non verrà definito, verosimilmente i creditori concorsuali del Fallimento non potranno beneficiare di alcun riparto. In tale contesto, reso oltremodo complicato per via del fatto che gli istituti condannati in primo grado sono molteplici e in solido fra loro, QAI ha elaborato una soluzione concordataria articolata che contempla, da un lato, (i) la soddisfazione dei creditori concorsuali mediante l'utilizzo delle ingenti somme accantonate a valere sul Giudizio Banche oltre all'Apporto integrativo a carico del Proponente e, dall'altro, (ii) la restituzione in favore delle Banche Convenute, a titolo transattivo, di una porzione di quanto già versato con riserva di ripetizione nell'ambito del Giudizio Banche, con conseguente abbandono dello stesso".

La proposta presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. prevede quindi "Con la presente Proposta, pertanto, QAI intende offrire sia ai creditori concorsuali del Fallimento sia alle Banche Convenute, in un unico contesto, trasparente e garantito (poiché sotto la sorveglianza della Curatela), i pagamenti elencati nel presente paragrafo 6 l., precisando sin d'ora che: alla Data di Riferimento non tutte le Banche Convenute risultano ammesse al passivo del Fallimento - a seguito dell'intervenuta cessione dei loro crediti o per altro motivo - e pertanto, al fine di non pregiudicare alcuno tra i loro diritti, si rende necessario ottenere il benessere da parte di tutte le Banche Convenute in ordine alla Proposta prima che la stessa venga inviata al voto dei creditori ex art. 125 L.F. di modo che l'iter previsto della norma per addivenire all'Omologazione Definitiva non risulti viziato e/o non venga interrotto successivamente alla votazione da eventuali opposizioni ex art. 129 L.F. promosse da parte dei predetti istituti; il benessere rilasciato dalle Banche Convenute si intenderà espresso esclusivamente nell'ambito della presente Proposta e limitatamente alla stessa, restando sin d'ora inteso che qualora per qualsiasi ragione non si dovesse addivenire all'Omologazione Definitiva della Proposta, il suddetto benessere si intenderà privo di alcuna efficacia e come mai comunicato e, pertanto, non vincolerà in alcun modo né le Banche Convenute né tantomeno la Procedura, le quali manterranno inalterate le loro rispettive posizioni ed impregiudicati i loro diritti in relazione al contenzioso e più in generale alle vicende di cui al par. 4 (b.1); il



Proponente richiede che il Curatore si faccia parte diligente affinché, una volta che la S.V. Ill.ma gli avrà trasmesso la Proposta per gli incombenti di cui all'art. 125 L.F., costui provveda a trasmettere a mezzo p.e.c. a tutte le Banche Convenute la presente Proposta chiedendo di voler comunicare per iscritto alla Procedura il benessere in ordine alla stessa, con particolare riferimento alle sorti del Giudizio Banche ed ai pagamenti previsti in loro favore al successivo par. 6 I. f) (il Nulla Osta), nel termine ultimo di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta scritta avanzata in tal senso dal Curatore (termine ritenuto congruo affinché tutte le Banche Convenute siano messe nelle condizioni di ottenere le necessarie e propedeutiche autorizzazioni al rilascio del Nulla Osta da parte dei rispettivi organi deliberanti). Qualora per qualsivoglia ragione la S.V. Ill.ma ritenesse opportuno che debba essere il Proponente (e non il Curatore) a richiedere alle Banche Convenute il loro Nulla Osta, QAI dichiara sin d'ora di volersene fare carico nei termini anzidetti, o con le diverse modalità che la S.V. Ill.ma vorrà impartirle; una volta ottenuto il Nulla Osta da parte di tutte le Banche Convenute e a valle dell'Omologazione Definitiva della Proposta, il Giudizio Banche potrà essere abbandonato in via definitiva nei termini e con le modalità meglio precisate nel paragrafo 6 I. f)".

Pertanto, la proposta presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione, il pagamento integrale dei creditori privilegiati e il pagamento per il 8,75% dei creditori chirografari e anche il pagamento per Euro 41.000.000,00 degli istituti di credito posto che *"Detti pagamenti aventi natura transattiva, per complessivi massimi Euro 41.000.000,00 (quarantunomilioni/00) e, precisamente, pari ad Euro 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00) in favore di ciascuna delle Banche Convenute, verranno effettuati in favore di queste ultime, solo ad esito del ricevimento da parte della Procedura del Nulla Osta nei termini già precisati, (i) entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla trasmissione a mezzo p.e.c. all'Assuntore dell'ultima - in termini temporali - tra le dichiarazioni validamente sottoscritte con cui ciascuna delle Banche Convenute"*.

Risulta peraltro che con nota presentata il 14.07.2025 il curatore ha prodotto nel fallimento n. 19/2015 i nulla osta alla transazione – come prospettata da Quantius Alternative Investments S.p.A. – per la definizione del procedimento n.r.g. 6517/2022 presso la Corte di Appello di Roma.

Ne discende che risulta fondata la deduzione di Quantius Alternative Investments S.p.A. posto che la sua proposta prevede un maggior soddisfacimento dei creditori e consente la pronta definizione del fallimento n. 19/2015 con l'eliminazione del punto più critico dell'attività liquidatoria con la definizione transattiva della lite oggetto del procedimento n.r.g. 6517/2022 presso la Corte di Appello di Roma.

Ne discende quindi che l'opposizione all'omologa presentat da Dario Cominotti è infondata e deve essere rigettata.

Questo Tribunale ritiene equo a fronte della complessità del procedimento e dell'applicazione di recente giurisprudenza compensare le spese tra la proponente Quantius Alternative Investments S.p.A. e l'opponente.

5. Sulla domanda di omologa del concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A.

Con nota presentata il 01.10.2025 l'avv. Daniela De Rosa nella qualità di curatore del fallimento ha prodotto – in ragione della disposizione ex art. 129 l. fall. – relazione sul voto e ha – in particolare – rilevato che *"è scaduto il termine assegnato ai creditori; che la Cancelleria ha comunicato alla scrivente che è pervenuta n. 1 (una) dichiarazione di dissenso da parte del creditore O.M.C.I. AEREOTERMICA SRL (c.f. 00920500113), ammesso al passivo in via chirografaria per Euro 1.317.588,67 (unmillionetrecentodiciassettemilacinquecentoottantotto/67) (doc. n. 1) Tutto ciò premesso, il sottoscritto curatore presenta la seguente relazione ex art. 129 co. 1 L.F." e che "CREDITI IPOTECARI/PRIVILEGIATI SPECIALI DEGRADATI A CHIROGRAFO: Euro 121.461.331,55 di cui Euro 0,00 ammessi al voto1 CREDITI CHIROGRAFARI: Euro 42.942.913,59 di cui Euro 28.422.422,19 ammessi al voto1 TOTALE*



CREDITI CHIROGRAFARI AMMESSI AL VOTO: Euro 28.422.422,19 MAGGIORANZA: Euro 14.211.212,00 CREDITORI DISSENZIENTI: Euro 1.317.588,67 CREDITORI CONSENZIENTI: Euro 27.104.833,52".

Il curatore ha quindi rilevato che *"sulla base delle espressioni di voto pervenute la proposta di concordato fallimentare deve ritenersi approvata, essendo stata raggiunta la maggioranza di cui all'art. 128 L.F."*.

Questo Tribunale ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare, il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti - restando escluso ogni controllo sul merito, giacché la valutazione del contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori, ad eccezione dell'indagine sull'eventuale abuso del diritto (Cass., Sez. I civile, 03.11.2023 n. 30703).

Pertanto, la proposta di concordato fallimentare presentata da Quantius Alternative Investments S.p.A. deve essere omologata e per quanto concerne le modalità di pagamento il curatore provvederà al compimento delle operazioni consequenziali all'esecuzione della proposta omologata.

Visto l'art. 129 l. fall.

P.T.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, così provvede:

RIGETTA

l'opposizione proposta da Dario Cominotti e dichiara compensate le spese di lite;

OMOLOGA

il concordato del fallimento n. 19/2015 della società Privilege Yard S.p.A. presentato dalla società Quantius Alternative Investments S.p.A. con sede in Milano, via Podgora, 12a;

DISPONE

che i pagamenti vengano eseguiti alle condizioni e alle modalità indicate nella proposta di concordato fallimentare con le regole ordinarie del riparto e/o secondo le specifiche modalità indicate nella proposta per eventuali profili specifici e che il GD e il curatore ne sorveglieranno l'adempimento;

DISPONE

il trasferimento alla proponente, una volta adempiuti integralmente gli obblighi assunti, dei ben costituenti l'attivo fallimentare e facenti capo alla società fallita, nonché delle azioni di pertinenza della massa, come autorizzate dal GD, previa attestazione del curatore e autorizzazione del GD.

MANDA



la cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione del presente decreto di omologa in ragione della disposizione ex art. 17 l. fall.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 11.03.2026

Il Presidente

dott.ssa Roberta Nardone

